
MÉMOIRE DE LICENCE

DELLE MINORANZE ETNICHE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Texte de la première ébauche dactylographiée du mémoire de licence, Faculté de Droit de l'Université de Turin, a.a. 1927-1928¹

Introduzione

Quello delle minoranze etniche è, forse, fra tutti i problemi che la guerra ha lasciati più o meno insoluti, il più spinoso, il più irto di difficoltà, forse anche il più gravido di conseguenze per l'avvenire.

Popoli² nati, in seguito al grande conflitto, a libertà nazionale, Stati che si sono ingranditi completando la loro unità, hanno incluso nei loro confini politici delle masse imponenti di individui profondamente diversi dalla maggioranza per razza, per lingua e qualche volta anche per religione.³

Sono questi che sentono in modo speciale il peso del problema delle minoranze, in parte solamente risolto.

Guardare come queste sono state sistemate nella vita dei diversi Stati, osservare come vi sono stati diversi tentativi di soluzione anche radicale della questione, studiare⁴ quali soluzioni migliori le si potrebbero dare, non è forse senza qualche interesse per lo studioso del Diritto Internazionale.

Il problema delle Minoranze Etniche si sviluppa come logica conseguenza del principio di Nazionalità.

L'Antichità ed il Medioevo, che non conobbero l'idea di Nazione quale noi la concepiamo, non ebbero neppure l'idea di una minoranza nazionale.

Le città e gli Stati ebbero allora, come hanno oggi, delle lotte intestine, ebbero una maggioranza ed una minoranza che tendevano ad escludersi. Ma ciò che divideva le parti in lotta non era l'odio di nazionalità: erano differenze di religione, erano interessi contrastanti di classi, erano gelosie di nobili e di sovrani.

¹ Ce texte reproduit la version dactylographiée, que nous avons comparée soit avec l'ébauche manuscrite gardée dans le Fonds Chanoux, soit avec les références au texte définitif, que nous n'avons pas pu consulter, établies par Mme Teresa Sandri dans son Mémoire de Licence "Il movimento autonomista in Valle di Aosta dal 1923 al 1944. Émile Chanoux e la concezione federalista", Faculté de Sciences Politiques, Université de Pavie, a.a. 1977/1978.

² Dans la version définitive au lieu du mot "popoli" on lit "stati".

³ Dans la version définitive on lit en plus : *Il problema delle minoranze non è circoscritto a questi stati, ma sono questi che ne sentono in modo particolare la gravità.*

⁴ Dans la version définitive cette phrase est conçue comme il suit : " Guardare come la questione è sorta, osservare come vi sono stati diversi tentativi, anche radicali di soluzioni, studiare...".

Col sorgere di questo concetto di nazione, complesso di individui di una medesima razza, parlanti un'identica lingua e tendenti a formare [una] unica entità politica, ecco apparire il concetto di minoranza etnica, complesso di individui soggetti politicamente ad uno Stato di nazionalità diversa dalla loro.

Come l'idea di nazione⁵ sia poco a poco penetrata nella coscienza dei popoli e vi abbia messo un nuovo lievito di vita, come sia venuto man mano ingigantendo fino a formare i nazionalismi moderni, non è qui luogo d'indagine. A noi basta constatare come esso abbia permeato di sé tutta la coscienza dei popoli moderni e come davanti a tutti si sia posta l'equazione Nazione/Stato, come due termini che devono fatalmente unirsi.

Ma l'ordinamento degli Stati non ha seguito completamente questa formazione della mentalità nazionale nei popoli, e se la Germania e l'Italia poterono relativamente presto raggiungere la loro unità nazionale, in seguito al diffondersi delle idee della rivoluzione francese, nel Centro e nell'Oriente Europeo rimasero in piedi le vecchie Monarchie, l'Impero Asburgico, l'Impero Ottomano e l'Impero Russo, che continuavano a reggersi in nome di principi che i popoli ormai andavano dimenticando.

Razze che, nel corso dei secoli, si erano sovrapposte ad altre, razze che si erano mescolate alle altre senza confondersi, si guardavano vicendevolmente come stupite di trovarsi accanto. Popoli che avevano avuto un passato di gloria e popoli che li tenevano sotto [il] loro giogo, vivevano gli uni accanto agli altri, gli uni negli altri, senza comprendersi, anzi, quasi sempre, odiandosi. Popoli latini e slavi, greci e turchi ed armeni,⁶ acquistavano poco a poco coscienza del loro essere, nel silenzio rotto da brevi tempeste, che preludeva alla guerra Europea.

Venne il grande conflitto e i tre colossi caddero.

Ed ecco tutti questi popoli balzare in piedi⁷ per raccoglierne l'eredità, smaniosi di ingrandirsi a loro volta, in nome del principio di nazionalità.

Così, nell'assetto che gli Stati vittoriosi che le " Puissances Alliées et Associées " vollero dare al mondo, questo fu il metro che guidò i plenipotenziari riuniti a Parigi per tracciare i nuovi confini degli Stati: la nazionalità, si tentò, cioè, di far combaciare i confini politici coi confini etnici degli Stati.

Considerazioni di ordine politico, economico, strategico, fecero sì che⁸ gli Stati successori dei grandi Imperi inclusero nei loro confini regioni intere abitate da popoli di altra nazionalità o di altra religione⁹, o, più spesso, lo stesso groviglio delle razze fece assegnare ad uno Stato o all'altro delle zone grigie ove due, tre razze si mescolavano senza che fosse possibile stabilire un confine netto fra l'una e l'altra.

Ma con questo non vi sarebbe stato un problema delle minoranze, se queste non avessero avuto coscienza della loro nazionalità e della loro personalità, e non si fossero alzate davanti allo Stato a cui erano assoggettate, reclamando il loro diritto alla vita.

" La différence de race, ha scritto il Ténékides¹⁰, détermine chez les minorités - et c'est là le critérium essentiel - une différence de conscience nationale qui se traduit [souvent] par un irrédentisme platonique ou militant. "

⁵ Dans la version définitive on lit en plus à ce point : *sia sorta nella mente di pochi grandi, prima, come sia...*

⁶ En plus dans la version définitive : *tedeschi ed israeliti.*

⁷ En plus dans la version définitive : *in nome del principio di nazionalità per...*

⁸ Dans la version définitive : "molti stati e specialmente quelli successori...".

⁹ Dans la version définitive : "o di altra religione" a été effacé.

È questa coscienza della nazionalità che forma la base, il substrato ideale del problema.

Non inacerbire questa coscienza nazionale riconoscendo alle minoranze i loro diritti, al fine di attenuare e poco a poco far scomparire gli odî di razza, ecco lo scopo a cui devono tendere tutte le norme regolanti la vita delle minoranze.

Guidati da questo principio noi andremo, in questo breve studio, analizzando le diverse forme di organizzazione che sono state date alle minoranze, ne cercheremo quindi le manchevolezze, ci porremo alcuni quesiti relativi a questo problema¹¹ e, infine, indicheremo quali sono le soluzioni che crediamo migliori.

Divideremo quindi la materia come segue:

- I I Trattati delle Minoranze
- II La Convenzione di Losanna e lo scambio delle popolazioni greco-turche
- III Critica delle diverse soluzioni del problema delle minoranze
- IV Alcuni quesiti relativi al problema delle minoranze
- Conclusioni

I Trattati delle Minoranze

Abbiamo un primo accenno al problema delle minoranze etniche nel trattato di Parigi del 1856.¹²

Già in quel tempo, cominciavano a delinearsi i movimenti che condussero prima alla costituzione dei piccoli Stati balcanici e poi all'ingrandimento di questi e alla costituzione degli altri Stati del Centro Europa.

I plenipotenziari¹³ riunitisi a Parigi forse sentirono tutto questo rimescolio di razze e, per abbattere la potenza russa come per indebolire quella turca¹⁴, enunciarono nell'articolo 9 del trattato stesso il principio:

" On ne doit pas reconnaître dans un pays une classe de sujets inférieure à l'autre, non seulement à raison de son culte, mais encore à raison de sa race. "

Era il principio che poi fu accolto e proclamato solennemente nei trattati delle minoranze del 1919. Però questo principio non poteva avere valore¹⁵ pratico perché il trattato soggiungeva:

" La communication que le Sultan leur (alle potenze alleate) a faite ne leur donne pas le droit de s'immiscer collectivement ou séparément dans les rapports entre S.M. le Sultan et ses sujets. "

¹⁰ [C.-G.] Ténékides, *Le Statut des minorités et l'échange obligatoire des populations gréco-turques*, "Revue générale de Droit International public", [janvier-mars 1924, pp. 72-73] (nda).

¹¹ Dans la version définitive cette phrase incise a été effacée.

¹² En plus dans la version définitive : *Prima di questo la protezione delle minoranze riguardava unicamente quelle aventi carattere religioso.*

¹³ Dans la version définitive au lieu de "plenipotenziari", "ministri dei diversi stati".

¹⁴ Dans la version définitive cette phrase incise a été effacée.

¹⁵ Dans la version définitive au lieu de "valore", "effetto".

Dei due elementi, quindi, che formarono quel complesso di dichiarazioni di diritti e di sanzioni relative che sono l'essenza del trattato delle minoranze del 1919, si ha solo la prima parte nel trattato di Parigi¹⁶ e cioè la dichiarazione dei diritti.

L'altro elemento, la sanzione, e cioè l'assunzione da parte delle grandi potenze della protezione delle minoranze, appare nel trattato di Berlino del 1878. In esso, il problema delle minoranze fa un passo indietro in quanto non vi si parla più di minoranze di razza, ma unicamente di minoranze religiose, ma d'altra parte¹⁷ vi si enuncia per la prima volta il principio dell'intervento da parte degli Stati Europei a favore dei cristiani d'Oriente.

L'articolo 61 del trattato di Berlino dice infatti:

" La Sublime Porte s'engage à réaliser sans retard les améliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux, dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes... Elle doit donner connaissance périodiquement des mesures prises à cet effet aux Puissances qui doivent en surveiller l'application. "

Disposizioni simili riguardavano le minoranze della Penisola Balcanica.

Nella Conferenza di Berlino del 1885 appaiono due altri elementi nel regime della protezione delle popolazioni cristiane:

1° Esse sono considerate come entità collettive aventi una vita propria al di fuori di quella dello Stato.

2° La loro protezione viene assunta non più unicamente dalle grandi potenze Europee, ma da tutti gli Stati partecipanti al Congresso e fra questi anche dagli Stati Uniti.

Ed ecco preparato il materiale per i nuovi trattati del 1919 e in parte per quello di Losanna del 1923 che diedero una soluzione più o meno logica e radicale al gravissimo problema.

Nel 1919 sembrò utile ai Rappresentanti delle grandi potenze Alleate vittoriose, all'atto stesso in cui riconoscevano l'esistenza dei nuovi Stati creati dal crollo dei grandi Imperi, e all'atto stesso in cui cercavano di dare loro la massima estensione possibile, di proteggere le minoranze che venivano ad essere ad essi assoggettate.¹⁸

Fu così inserito nei trattati stessi di St-Germain, di Trianon, di Neuilly-sur-Seine e di Sèvres un paragrafo intero riguardante la protezione delle minoranze, e furono firmati dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dalla Jugoslavia, dalla Romania altri piccoli trattati, detti appunto delle minoranze, contenenti disposizioni quasi uguali.

In essi vi è l'enunciazione dei diritti delle minoranze e tutta una serie di disposizioni mediante le quali si sperò di dare un assetto definitivo alle loro condizioni.

La loro importanza è grandissima, poiché pongono dei principi per cui l'azione dello Stato è limitata ed obbligata a seguire date regole e specialmente perché¹⁹ ad essi si richiamano tutti i trattati e le convenzioni posteriori che ebbero a regolare la situazione delle minoranze, sicché possiamo definirli la "Magna Charta" delle minoranze stesse.

Citeremo il trattato di St-Germain del 10 settembre 1919 concluso fra le "Puissances Alliées et Associées" e l'Austria, avvertendo che anche gli altri contengono le medesime disposizioni.

¹⁶ Dans la version définitive l'expression "nel trattato di Parigi" a été effacée.

¹⁷ Dans la version définitive "ma d'altra parte" a été remplacé par "però".

¹⁸ En plus dans la version définitive : *Queste disposizioni vennero poi anche a gravare quella parte che rimaneva degli imperi distrutti, e cioè l'Austria, l'Ungheria e la Turchia. Fu esclusa la Germania per ragioni che non comprendiamo e che cercheremo ad ogni modo di spiegarci a suo tempo, almeno in parte.*

¹⁹ Dans la version définitive le texte a été effacé de "pongono dei principi" jusqu'à "perché".

Dopo l'analisi dei punti essenziali, comuni a tutti, passeremo allo studio di alcuni punti speciali dei diversi trattati.

L'art. 63 del trattato di St-Germain contiene l'enunciazione dei principi:

" L'Austria si impegna ad assicurare piena ed intera protezione della vita e della libertà a tutti i suoi abitanti senza distinzione di nascita, di nazionalità, di lingua, di religione, di razza. "

L'articolo arieggia un po' la dichiarazione dei diritti dell'uomo della Rivoluzione francese. Forse, se ne guardiamo la genesi spirituale, ne è una conseguenza. L'art. 1 delle dichiarazioni dell'89 comincia, si sa, con le famose parole: " Gli uomini nascono e restano liberi ed uguali nei diritti. " Ora è intuitivo che fra i diritti umani uno dei primi sia quello di conservare e trasmettere ai figli la propria fisionomia morale e linguistica. Gli articoli che seguono non fanno che completare e commentare il principio generale contenuto nell'art. 63:

" La differenza di religione, dice l'art. 66, di confessione o di fede non dovrà nuocere ad alcun suddito austriaco nel godimento dei diritti civili e politici, in specie per quanto concerne l'ammissione a pubblici impieghi, funzioni ed onori o l'esercizio delle varie professioni ed industrie. "

Poi aggiunge il medesimo articolo:

" Nessuna restrizione sarà imposta al libero uso di qualsiasi lingua da parte di qualsiasi suddito austriaco nelle relazioni private, nel commercio, nella religione, nella stampa o in pubblicazioni di ogni genere o nelle adunanze pubbliche.

Nonostante il riconoscimento da parte del governo austriaco di una lingua ufficiale saranno accordate eque facilitazioni ai sudditi austriaci di lingua diversa dalla tedesca, per l'uso della propria lingua, sia oralmente, sia in iscritto, davanti ai tribunali. "

Qui la minoranza etnica non appare ancora come entità a sé stante. Si parla unicamente di individui, i quali si trovano ancora isolati davanti allo Stato nella difesa dei loro diritti e nella esplicazione della loro attività.

In questo articolo però scopriamo un elemento importantissimo: qualunque individuo di lingua diversa dalla tedesca ha diritto di godere della protezione accordata alle minoranze. Non è necessario che abiti in questo o quel territorio in cui esistono gruppi di individui di altra lingua.

Egli ha come diritto subbiettivo questa facoltà che gli è concessa dall'art. citato.

L'art. 67 continua:

" I sudditi Austriaci appartenenti a minoranze etniche, di religione o di lingua, godranno dello stesso trattamento e delle stesse garanzie di diritto e di fatto, accordate agli altri sudditi austriaci. Avranno in ispecie uguale diritto di fondare, dirigere, amministrare a proprie spese opere di beneficenza, di culto o di carattere sociale, scuole ed altri Istituti di educazione col diritto di usarvi la propria lingua e di esercitarvi liberamente il proprio culto. "

In questo articolo cominciamo a vedere l'individuo non più nella sua attività personale con fini di interesse individuale. Comincia ad apparire nella sua azione sociale, avente scopi ben definiti di conservazione della individualità etnica e religiosa non solo propria, ma anche altrui.

Lo Stato non può impedire che le minoranze si organizzino per difendersi.

Questo articolo completa, del resto, il precedente in quanto non vi può essere conservazione e difesa dei diritti individuali se ogni individuo non può essere posto in grado di compiere,

mediante la collaborazione con gli altri individui, quella medesima opera di difesa. Però, fin qui la minoranza non appare ancora come entità *territoriale*.

Si tratta sempre di individui che hanno dati diritti e verso i quali lo Stato non ha altro obbligo che quello di accordare loro la libertà di agire nell'ambito dei loro diritti.

Nell'articolo seguente, ed è qui un grande passo, che è stato molto combattuto dagli scrittori e uomini politici di tendenze nazionaliste, la minoranza ci appare come una entità a sé stante, avente un territorio suo e dei diritti particolari.

Lo Stato non ha più solamente l'obbligo di rispettare i diritti individuali e di permettere agli individui di agire per la conservazione della propria nazionalità. È lo Stato stesso che ha il dovere di agire, per mezzo dei suoi organi, e in ispecie per mezzo delle sue scuole, per la conservazione dei diritti delle minoranze.

Dice infatti l'art. 68 del citato trattato:

" Per quanto concerne l'insegnamento pubblico, il governo austriaco provvederà perché nelle città e nei distretti nei quali risiede una considerevole proporzione di sudditi austriaci di lingua diversa dalla tedesca, siano concesse facilitazioni adeguate per assicurare che nelle scuole primarie, ai figli dei sudditi austriaci, sia impartita l'istruzione nella loro lingua. "

È vero che, poi, il medesimo articolo soggiunge:

" Questa disposizione non impedirà al governo austriaco di rendere obbligatorio nelle dette scuole l'insegnamento della lingua tedesca. "

Ma è chiaro che nelle scuole primarie la lingua istrumentale dell'insegnamento rimane sempre la lingua materna e che quella dello Stato non è che un sovrappiù necessario sì alla scuola, ma non essenziale dell'insegnamento.

Ma le disposizioni dell'art. 68 non si arrestano qui; continua infatti il medesimo articolo:

" Nelle città e nei distretti ove esiste una considerevole proporzione di sudditi austriaci appartenenti a minoranze etniche, di religione, di lingua, sarà assicurata a queste minoranze un'equa partecipazione nel godimento e nell'uso delle somme che fossero assegnate su fondi pubblici, dai bilanci dello Stato, dei municipi o di altre Amministrazioni a scopo educativo, religioso o di beneficenza. "

Quindi non solamente lo Stato ha l'obbligo di impartire *nelle sue scuole* l'insegnamento nella lingua della minoranza etnica, ma ha il dovere di aiutare, proporzionatamente e in egual misura le istituzioni in cui si parla la lingua dello Stato e quelle in cui si parla la lingua della minoranza. Lo Stato, cioè, è obbligato ad aiutare istituzioni ed opere dove, naturalmente, domina lo spirito della minoranza, perché fondate e dirette da uomini a questa appartenenti.

Comprendiamo come questa disposizione debba sembrare dura a coloro che stimano che lo Stato ha il diritto di assorbire, se pur lentamente, la minoranza. Ma se la guardiamo dal punto di vista dei principi che hanno ispirato i trattati delle minoranze dobbiamo constatare come non è che una logica conseguenza della premessa dell'uguaglianza assoluta fra maggioranza e minoranza.

L'articolo 69 contiene, infine, tutto quel complesso di norme²⁰ mediante le quali le disposizioni degli articoli precedenti possano essere attuate e non rimangano lettera morta. Infatti spesse volte nell'applicazione di questi articoli vi saranno divergenze dato che le due

²⁰ Dans la version définitive d'ici jusqu'au point la phrase a été ainsi modifiée : "...che garantiscono e sanzionano i principi e i diritti enunciati anteriormente. "

parti tenderanno a dar a essi, lo Stato, il senso più stretto possibile, la minoranza, quello più lato.

Ci sono prima di tutto le garanzie.

La prima fra queste consiste nel carattere stesso dell'obbligazione assunta dagli Stati firmatari del trattato.

Dice infatti l'art. 69:

" L'Austria consente che le disposizioni contenute negli articoli precedenti di questa sezione, in quanto riguardano persone appartenenti a minoranze di razza, di religione, o di lingua, costituiscano obbligazioni di interesse internazionale e siano poste sotto la guarentigia della Società delle Nazioni. "

È quindi un obbligo di carattere specialissimo, in quanto è contratto "erga omnes", verso tutti gli Stati.

Sarebbe interessante analizzare il carattere di questo obbligo e domandarsi se, essendo esso internazionale, sia contratto anche di fronte alle potenze che non abbiano firmato i trattati delle minoranze, cioè quelle che non erano " alliées et associées ", ma che erano neutre e ex nemiche, come la Germania.

Possiamo però dedurre dal 2° capoverso dell'art. 69 che non di fronte a tutti gli Stati è assunto l'obbligo relativo alle minoranze, ma unicamente di fronte alle potenze firmatarie dei trattati e a quelle che vengono a far parte del Consiglio della Società delle Nazioni.

Dice infatti quel capoverso:

" L'Austria consente inoltre che in caso di divergenza di opinioni su questioni di diritto o di fatto concernenti questi articoli, fra il governo austriaco e una delle principali potenze Alleate ed Associate o delle altre Potenze facenti parte del Consiglio della Società delle Nazioni, questa divergenza sia considerata come una controversia di carattere internazionale a termini dell'art. 14 del Patto della Società. "

Quindi anche uno Stato che non abbia avuto nessun rapporto con quello che ha contratto l'obbligo del rispetto delle minoranze, all'atto della firma dei trattati relativi, viene ad acquistare il diritto di ingerirsi nelle questioni riguardanti le minoranze al momento stesso in cui viene a far parte in modo definitivo o provvisorio del Consiglio della Società delle Nazioni.

Non potrebbe quindi lo Stato respingere le decisioni del Consiglio per la ragione che in questo vi sono membri rappresentanti gli Stati che non hanno firmato il trattato delle minoranze.

Altra questione, connessa a questa, potrebbe sorgere: - Potrebbe uno Stato che non fa parte della Società delle Nazioni presentare un reclamo contro uno Stato firmatario dei trattati delle minoranze per questioni relative alle stesse? ²¹ -

Questa difficoltà fu sollevata dalla Polonia nella questione relativa ai coloni tedeschi stabiliti in Polonia dopo il 1908, non essendo, allora, la Germania ancora entrata nella Società delle Nazioni.

Ma la Corte Permanente di Giustizia internazionale in un parere pronunziato a richiesta del Consiglio respinse la tesi polacca:

²¹ Dans la version définitive on lit en plus : *Anche qui soccorre l'art. 69 che in altro capoverso dice : " L'Austria consente", sus-cité.*

" La Cour estime qu'il est sans utilité de rechercher comment et par qui le ou les Membres ont pu être amenés à signaler l'affaire à l'attention du Conseil. "

Da queste parole²² si può dedurre che chiunque può presentare un reclamo al Consiglio della Società delle Nazioni riguardante la questione delle minoranze. Basta che trovi un Membro del Consiglio stesso che si incarichi di portarlo davanti all'Organo Supremo della Società delle Nazioni, per l'esame ed i provvedimenti che potrebbero essere presi dal medesimo.

Seguono nell'art. 69 alcuni principi generali che poi, sviluppati, servirono di base alla procedura per i reclami a favore delle minoranze davanti alla S.d.N.:

" L'Austria consente che qualsiasi membro della Società delle Nazioni possa segnalare all'attenzione del Consiglio ogni infrazione o pericolo di infrazione a una qualunque delle obbligazioni predette e che il Consiglio possa compiere quegli atti e dare quelle direttive che stimerà più adatte e più efficaci secondo le circostanze. " Da questo articolo risulta che solo il Consiglio della Società delle Nazioni è competente a giudicare dei fatti riguardanti la protezione delle minoranze e che i reclami possono essere ad esso presentati da tutti i membri della Società. Risulta poi dalla relazione Tittoni e dalle deliberazioni del Consiglio del 1920 - 1921 - 1922 che le minoranze stesse possono direttamente presentare una petizione al Consiglio depositandola negli uffici del Segretariato Generale.

Però queste petizioni devono, ed è logico, soddisfare a date condizioni. Tutta la procedura poi, davanti al Supremo consesso è caratterizzata da quella lentezza, propria di tutti gli organi che hanno funzioni giurisdizionali o arbitrali.

Non ci avventureremo ad analizzare queste questioni procedurali, poiché esse hanno un carattere essenzialmente pratico e non influiscono sul carattere giuridico e politico del problema delle minoranze.

Dobbiamo però confessare che esse non ci soddisfano perché la loro stessa lentezza spesse volte frustra la loro attività.

Queste sono le disposizioni generali, comuni a tutte le minoranze etniche di quegli Stati che hanno firmato i trattati delle minoranze. Ogni trattato poi, concluso da ciascun Stato, contiene delle clausole speciali di cui alcune richiedono uno studio particolare.

Meritano prima di tutto un attento esame gli articoli 10 - 11 - 12 - 13 del trattato concluso a St-Germain il 10 settembre 1919, fra le Potenze Alleate ed Associate da una parte e la Cecoslovacchia dall'altra.

Come si sa, fra tutti gli Stati sorti dal crollo dell'impero Asburgico, la Cecoslovacchia è forse il meno omogeneo etnograficamente. Oltre alla differenza di cultura, di tradizioni e anche di lingua fra i due nuclei dello Stato, i Cechi e gli Slovacchi, vi è una importantissima massa di Tedeschi in Boemia e una minoranza di Ungheresi in Slovacchia non trascurabile.

Riguardo a queste minoranze vigono le disposizioni generali di protezione che abbiamo ora analizzate. Ma è stata assegnata, per ragioni economiche e strategiche, alla Cecoslovacchia una regione situata a sud dei Carpazi popolata unicamente da Slavi Ruteni, nettamente distinti dagli Slavi Cechi e Slovacchi per lingua e per razza.

A questi Ruteni è stato accordato un regime speciale, che è molto più lato di quello stabilito per le altre minoranze. È interessante analizzarlo perché esso ci presenta una nuova soluzione del problema delle minoranze che potrebbe avere, domani, applicazione anche in altri Stati.

Dice l'art. 10 del trattato precitato:

²² Dans la version définitive : "Da questo articolo".

" La Tchéco-Slovaquie s'engage à organiser le territoire des Ruthènes au sud des Carpathes, dans les frontières fixées par les principales Puissances Alliées et Associées, sous la forme d'une unité autonome, à l'intérieur de l'État Tchéco-Slovaque munie de la plus large Autonomie compatible avec l'unité de l'État Tchéco-Slovaque. "

Qui il problema ha fatto un altro balzo in avanti. Non solamente la minoranza etnica è considerata come una entità particolare, avente vita propria a certi riguardi, e un territorio delimitato, ma forma proprio una Unità Autonoma, anzi munita della massima autonomia possibile.

Nelle disposizioni generali dei trattati delle minoranze particolarmente in quelle del citato art. 68 del Trattato con l'Austria, vi è stata da parte dei redattori del trattato la massima cura a non lasciare nessun accenno di *Unità Autonome*²³. Vi sono disposizioni riguardanti: " le città ed i Distretti nei quali risiede una considerevole proporzione di sudditi " di altra nazionalità, e aventi quindi già valore territoriale, ma si è parlato apertamente delle minoranze come di entità distinte e autonome. Questo certamente nel timore di non dare nessuna parvenza di autonomismo alle disposizioni relative.

Qui invece l'autonomia è proclamata apertamente, anzi si insiste sulla parola e l'art. 11 del medesimo trattato spiega in che cosa essa consista:

" Le territoire des Ruthènes au sud des Carpates sera doté d'une Diète autonome. La dite Diète exercera le pouvoir législatif en matière de langue, d'instruction et de religion, ainsi que pour les questions d'administration locale et pour toutes autres questions que les lois de l'État Tchéco-Slovaque lui attribueraient. Le gouvernement du territoire des Ruthènes sera nommé par le Président de la République Tchéco-Slovaque et sera responsable devant la Diète Ruthène. "

Si tratta, quindi, di una larghissima autonomia poiché il territorio dei Ruteni può formare un organismo specialissimo di corpo staccato dal rimanente Stato Cecoslovacco, avente un Governatore ed una Dieta propria, davanti alla quale, e non davanti al Presidente della Repubblica Cecoslovacca, detto Governatore è responsabile. Inoltre la Dieta ha poteri sovrani in materie importantissime come quella della scuola e in tutte quelle relative a questioni di lingua e di religione.

Ha inoltre un'ingerenza sull'attività dello Stato in tutte le altre materie poiché secondo l'art. 12: " La Tchéco-Slovaquie agréé que les fonctionnaires du territoire des Ruthènes seront choisis autant que possible parmi les habitants de ce territoire. " Quindi non solamente vi è un campo dove l'attività della Dieta Rutena è sovrana, ma in tutti [gli] altri campi lo Stato cecoslovacco ha l'obbligo di servirsi di uomini di tendenze favorevoli agli interessi della minoranza rutena, essendo obbligato a servirsi di funzionari di origine rutena.

La formazione di questo ente che è lo Stato Ruteno, governantesi liberamente in modo autonomo, non preclude il diritto della popolazione di avere i propri rappresentanti nell'Assemblea legislativa della repubblica cecoslovacca.

Dice l'art. 13 del citato trattato:

" La Tchéco-Slovaquie garantit au territoire des Ruthènes une représentation équitable dans l'Assemblée législative de la République Tchéco-Slovaque. " Questo diritto di votare nell'Assemblea Cecoslovacca ha però una limitazione, limitazione che del resto è giusta data l'organizzazione del territorio ruteno:

²³ Dans l'ébauche manuscrite on lit en plus : *riguardo alle minoranze etniche*.

" Toutefois ces Députés ne jouiront pas du droit de vote dans la Diète Tchéco-Slovaque en toutes matières législatives du même ordre que celles attribuées à la Diète Ruthène. "

Tale è l'organizzazione del territorio dei Ruteni.

Si presenta ora spontanea la domanda: - Dati i caratteri particolari dell'organizzazione del territorio dei Ruteni, possiamo noi avvicinare la situazione di detto territorio a quella di un membro di Stato Federale? - A prima vista sembrerebbe che vi sia una quasi identità di struttura. Infatti lo Stato sovrano Cecoslovacco ha, come lo Stato federale, la potestà diretta di dominio su tutti i sudditi del [territorio dei] Ruteni, mentre questo ha a sua volta una cerchia di attività sua particolare, come un membro di Stato Federale.

Un Governatore nominato non dalla Dieta ma dal presidente della Repubblica Cecoslovacca, toglie al territorio dei Ruteni il carattere di uno Stato sia pure di grado inferiore. Il fatto inoltre che l'amministrazione del territorio dei Ruteni è nelle mani dello Stato Cecoslovacco, con quelle eccezioni e quelle limitazioni di cui abbiamo ora parlato, gli toglie²⁴ la larghissima autonomia di cui gode, rimane pur sempre una provincia della repubblica unitaria cecoslovacca.

L'obbligazione contratta dalla Cecoslovacchia riguardo al territorio dei Ruteni ha un carattere internazionale uguale a quello delle altre minoranze. Non può quindi essere modificata se non con l'approvazione del Consiglio della Società delle Nazioni; e ciò anche se la Dieta Cecoslovacca e la piccola Dieta Rutena venissero a accordarsi²⁵. Potrebbero infatti gli Stati confinanti, la Polonia, l'Ungheria e la Romania avere degli interessi per la conservazione dello "statu quo" e potrebbero quindi influire sul Consiglio della S.d.N. per fargli negare l'approvazione relativa.

Oltre la Cecoslovacchia, anche la Romania ha contratto una obbligazione simile, riguardo al territorio dei Sassoni e degli Szeckler della Transilvania. L'art. 11 del trattato firmato dalla Romania con le potenze Alleate ed Associate dice infatti:

" La Roumanie agréé d'accorder, sous le contrôle de l'État Roumain, aux Communautés des Szeckler et des Saxons en Transylvanie l'autonomie locale en ce qui concerne les questions religieuses et scolaires. "

Da questo articolo però si può arguire che l'autonomia accordata dalla Romania alle dette Comunità non ha quell'ampiezza che ha quella di cui godono i Ruteni di Cecoslovacchia.

Infatti l'autonomia scolare e religiosa di cui godono i Sassoni e gli Szeckler è sempre sotto il *controllo dello Stato rumeno* mentre quella dei Ruteni non è soggetta a questo controllo potendo la Dieta esercitare il più ampio potere legislativo, in queste materie.

È bene notare che a differenza dei Ruteni che hanno la stessa religione della maggioranza cecoslovacca, cioè la cattolica, i Sassoni e gli Szeckler sono protestanti, mentre la maggioranza della popolazione rumena è greco-scismatica.

Questo è un elemento che non bisogna trascurare in quanto esso concorre in modo potentissimo alla conservazione della individualità etnica della minoranza.

Nel trattato delle minoranze firmato dalla Jugoslavia vi sono pure negli articoli ...²⁶ delle disposizioni simili riguardanti le minoranze mussulmane della Bosnia e Erzegovina. Mentre vi accenniamo, ci asteniamo dal commentarle trattandosi di disposizioni a favore di

²⁴ Dans l'ébauche manuscrite cette phrase est ainsi conçue: " gli toglie anche la fisionomia esterna di Stato. Il territorio dei Ruteni, malgrado la larghissima autonomia...".

²⁵ Dans l'ébauche manuscrite on lit en plus : " a accordarsi per dargli una forma diversa. "

²⁶ L'auteur n'a pas cité les numéros des articles.

minoranze religiose e non etniche, che vanno quindi oltre i limiti che ci siamo tracciati nella presente dissertazione.

Nel trattato firmato il 28 Giugno 1919 dalla Polonia, che è fra i trattati delle minoranze il primo in ordine di tempo, vi sono anche disposizioni relative alle minoranze ebreë.

Ci riserbiamo di dire due parole sul problema degli Ebrei in altra parte di questo piccolo studio. Ci limiteremo qui ad accennare alle disposizioni dell'art. 10 del trattato di cui sopra, in quanto queste disposizioni sono coordinate con le altre relative alle minoranze.

Dopo aver enunciato i diritti generali delle minoranze ed aver stabilito le disposizioni che già abbiamo analizzate il trattato dice:

" Des Comités scolaires désignés sur place par les Communautés juives de Pologne assureront, sous le contrôle général de l'État, la répartition de la part proportionnelle des fonds publics assignés aux écoles Juives en conformité de l'art. 9. "

Mentre nell'art. 9 del trattato con la Polonia, nell'art. 68 del trattato con l'Austria e negli articoli relativi degli altri trattati si parla di minoranze, ma non si parla di *minoranze organizzate*, nell'articolo citato vi è il riconoscimento della esistenza giuridica di queste comunità ebreë viventi in mezzo alla massa della popolazione polacca.

Inoltre in questo trattato gli Ebrei sono considerati come minoranze etniche, mentre prima di esso furono unicamente considerati come minoranze religiose. Ciò ha una importanza grandissima che altrove analizzeremo.

Fin qui abbiamo studiato le obbligazioni relative alle minoranze derivanti da un trattato specialissimo col quale le grandi potenze, all'atto stesso in cui riconoscevano l'esistenza dei nuovi Stati, imponevano a questi delle norme di diritto interno la cui applicazione era posta sotto la sorveglianza della S.d.N.

Ma vi sono altre obbligazioni contratte da altri Stati, a favore delle minoranze, le quali hanno un carattere diverso. Secondo un voto del 15 dicembre 1920 della Società delle Nazioni, altri Stati possono accogliere i principi dei trattati delle minoranze assumendo gli obblighi relativi, mediante una dichiarazione solenne davanti al Consiglio.

Primi a pronunciare le dichiarazioni a favore delle minoranze furono gli Stati Baltici, seguiti poi dalla Finlandia, il 27 giugno 1921; dall'Albania, il 17 febbraio 1922.

Ora è sorta la questione: - Gli obblighi contratti da queste potenze hanno lo stesso carattere di quelli assunti dagli Stati firmatari dei trattati delle minoranze? Le obbligazioni assunte hanno quell'identica gravità? - Non lo crediamo: manca ad essi una garanzia importantissima. Le norme riguardanti la protezione delle minoranze erano state incluse nella Costituzione stessa degli Stati firmatari dei trattati relativi, diventando quindi norme fondamentali del loro ordinamento. Ne diventano quindi difficilissime le modificazioni, anche indipendentemente dal fatto che la S.d.N. è garante della loro conservazione ed applicazione. Questa garanzia manca in quegli Stati che si sono costituiti prima dell'assunzione di questa obbligazione.

Dice a questo proposito il Fauchille :

...²⁷

Non possiamo che sottoscrivere alle parole dell'illustre Professore della Sorbona.

²⁷ L'auteur n'as pas cité les passages du livre de Fauchille.

Infatti, vi sono infine alcuni trattati riguardanti le minoranze a cui manca quel carattere internazionale proprio dei trattati del 1919 e sono:

1. il trattato e il processo verbale di Brünn e Karlsbad del 7 giugno e del 23 agosto 1920 fra l'Austria e la Cecoslovacchia.
2. il trattato di Praga del 29 novembre 1920 fra la Polonia e la Cecoslovacchia.
3. gli accordi del 9 novembre 1920 (art. 33) e 24 ottobre 1921 (art. 225) fra la Polonia e la Città libera di Danzica.
4. la Pace di Riga del 18 marzo 1921 (art. 7) fra la Polonia, la Russia e l'Ucraina.

Questi hanno il carattere dei trattati bilaterali ordinari in cui si hanno diritti e obblighi reciproci.

A questi trattati possiamo anche aggiungere il patto concluso fra la Francia e la Turchia Kemalista riguardante la Siria che all'art. 7 dice:

" Un régime administratif spécial sera institué pour la région d'Alexandrette. Les habitants de race Turque de cette région jouiront de toutes les facilités pour le développement de leur culture. La langue turque y aura le caractère officiel. "

Questa disposizione si distingue dalle altre per due caratteri specialissimi:

1. la lingua della minoranza, la turca, acquista il carattere ufficiale, mentre negli altri trattati vi sono solo disposizioni che permettono l'uso della lingua materna nelle riunioni, nella stampa e nei tribunali, sempre senza darle il carattere ufficiale che ha solo la lingua dello Stato.
2. Le disposizioni a favore delle minoranze parlano sempre di conservazione della cultura, della lingua locale, non mai di sviluppo, di "développement" di questa, come il trattato franco-turco.

Il trattato di Losanna e gli scambi delle Popolazioni

Fra i trattati delle minoranze conchiusi nel 1919 vi fu anche quello di Sèvres del 10 agosto 1919²⁸, conchiuso fra le potenze Alleate ed Associate e la Turchia. Esso conteneva le solite disposizioni a favore delle minoranze della Turchia e in special modo a favore dei Greci e degli Armeni.

In esso inoltre vi erano clausole più gravi ancora per la Turchia, a favore delle Scuole Europee sparse in tutto lo Stato turco ed erano inoltre conservate le antiche capitolazioni con tutti i loro diritti e la loro organizzazione.

Ma le vittorie strepitose dei Kemalisti sui Greci in Asia Minore, la riconquista generale della Turchia Asiatica ed Europea, stracciarono il trattato di Sèvres.

Da Stato vinto nella guerra, la Turchia diventava potenza vittoriosa che dettava la sua volontà. Fu così che, alla Conferenza di Losanna del 1922-1923, il trattato di Sèvres venne annullato anche nel capitolo riguardante le minoranze etniche e sostituito da una serie di disposizioni

²⁸ En réalité, 1920.

importantissime, disposizioni che sono diametralmente opposte allo spirito dei trattati delle minoranze.

È vero che Ismet Pascià, capo della delegazione turca alla Conferenza di Losanna dichiarò che la Turchia accoglieva lo spirito delle disposizioni a favore delle minoranze, e che l'uguaglianza fra tutti i cittadini era sancita dalla stessa nuova Costituzione dello Stato.

Ma di fatto se nella Turchia moderna non vi è più differenza fra mussulmani ed infedeli, dato lo spirito di laicismo che pervade la nuova vita di quella nazione, vi è una differenza grandissima fra Turchi e non Turchi, e forse in nessun altro Stato al mondo esiste uno spirito nazionalista e antistraniero uguale a quello che vi domina.

Del resto i massacri ripetuti degli Armeni, ed il fatto stesso che si è dovuto addivenire, riguardo alle minoranze greche, ad una soluzione quale è quella dello scambio obbligato delle popolazioni dimostra quanto fossero poco sincere le solenni dichiarazioni del ministro degli Affari Esteri turco.

Abbiamo un primo esempio di scambio delle popolazioni nella convenzione circa l'emigrazione reciproca delle minoranze, conclusa fra la Grecia e la Bulgaria a Neuilly il 27 novembre 1919. L'art. 7 di questa convenzione dice:

" Les hautes parties contractantes reconnaissent à leurs ressortissants appartenant à des minorités, de religion ou de langue, le droit d'émigrer librement dans leurs territoires respectifs. "

L'emigrazione è assolutamente libera, né gli Stati rispettivi possono esercitare alcuna pressione sugli individui appartenenti alle minoranze per farli emigrare, possono unicamente accordare loro alcune facilitazioni di carattere economico ed altre di carattere giuridico, come quelle dell'art. 5 della medesima convenzione:

" Les émigrants perdront la nationalité du pays qu'ils abandonnent dès l'instant où ils l'auront quitté et ils acquerront celle du pays de destination dès leur arrivée sur le territoire de ce pays. "

È uno speciale modo di acquisto della cittadinanza che agisce "ipso facto".

Il carattere libero di questo scambio di popolazioni, se ha il pregio grandissimo di rispettare la personalità di ciascun individuo, per il fatto stesso che è libero, non può risolvere radicalmente il problema. Non lo risolve perché l'amore per la propria casa è nella massa degli individui, più forte che l'attaccamento per la propria nazionalità. Lo attutisce, però, in quanto permette ad una piccola minoranza di individui più accesi di abbandonare il territorio soggetto ad altro Stato e di recarsi là dove il suo sentimento nazionale può liberamente esplicarsi. È in fondo un diritto di opzione, allargato e modificato, che è stato accolto già nel passato da molti trattati.

La prima proposta relativa ad uno scambio di popolazioni fra Grecia e Turchia fu avanzata dal rappresentante della Svezia, Nansen, il 1° dicembre 1922 alla Conferenza di Losanna. L'idea fu dapprima accettata dalla Grecia e respinta dalla Turchia. Poi, durante la discussione, le parti si invertirono, e mentre i rappresentanti ellenici, sotto la pressione delle proteste dei Greci di Costantinopoli e dell'Asia Minore, si mostravano sempre più riluttanti ad accoglierla, i Turchi se ne fecero i difensori accaniti. Accolto il principio dello scambio venne nominata una sottocommissione presieduta dal rappresentante d'Italia, il Montagna, per stabilirne le modalità. Il primo quesito che si dovette risolvere fu questo: lo scambio dovrà essere libero od obbligatorio?

La questione rimase qualche tempo in sospenso a causa dell'estrema riluttanza dei Greci ad accogliere il principio dell'obbligatorietà. Essi²⁹ sentivano la gravità della situazione e le parole di Lord Curzon, presidente della Conferenza, interpretavano le preoccupazioni dei plenipotenziari dei diversi Stati:

" J'invite les Délégations turque et grecque à se rendre compte que l'univers a les yeux tournés sur nous au moment où nous discutons cette question et que, elle et nous, serons jugés selon que nous l'aurons réglée de façon équitable et raisonnable ou inversement. "³⁰
Disgraziatamente la soluzione non fu né " équitable " né " raisonnable " .

Infatti il 27 gennaio 1923 lo stesso Lord Curzon dichiarava che " les Grandes Puissances voyaient avec horreur, presque avec consternation, le principe obligatoire adopté, mais qu'elles étaient arrivées à la conviction que les souffrances causées par l'exode seraient compensées par les avantages qui en dernière analyse en résulteraient pour la Turquie et la Grèce du fait de l'homogénéité plus grande de la population et de la disparition des causes de querelles anciennes et profondément enracinées. "

Quanto questa speranza di pace sia stata vana lo proveremo in seguito e quanto i plenipotenziari riuniti a Losanna si illudessero.

Fatto sta che il 30 gennaio seguente era firmata dai plenipotenziari greci, Venizelos e Caelamanos e da quelli Turchi, Ismet Pascià, Riza Nur e Hassan, una convenzione secondo la quale lo scambio delle minoranze greche e turche stabilite sul territorio dei due Stati era reso obbligatorio. Quella convenzione che andremo analizzando servì poi di base al trattato di Losanna del 24 luglio seguente.

³¹La Convenzione regola, prima di tutto, la situazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli riducendolo ad una mera istituzione religiosa. Tratta, quindi, delle minoranze determinando che lo scambio obbligatorio riguarda non questa o quella regione ma tutto il territorio di tutti e due gli Stati. È un vero tentativo di epurazione etnica dei due popoli. Essa viene quindi ad assumere una importanza storica eccezionale, dato che nella storia non vi fu mai un fatto di questo genere.

Però si dovettero fare delle eccezioni importantissime. Non furono comprese nello scambio obbligatorio le popolazioni greche stabilite a Costantinopoli e nei dintorni prima del 1918 ed i Mussulmani stabiliti nella Tracia occidentale, prima del trattato di Bucarest del 1913. La Tracia occidentale era poi specificata in quella regione compresa fra i fiumi Maritza e Nestos che appartenne prima alla Bulgaria e poi alla Grecia.

Quanti furono i disgraziati Greci e Turchi soggetti allo scambio? Secondo i calcoli fatti durante le discussioni avrebbero dovuto essere 360 mila Mussulmani e oltre 500 mila Greci. A questi si dovevano aggiungere alcune decine di migliaia di Turchi stabiliti nella Tracia occidentale dopo il 1913 ed un numero che non si poteva precisare di Greci stabiliti a Costantinopoli dopo la conquista greca e cioè dal 1918. Il Nansen calcolava che gli scambiandi fossero circa un milione fra Greci e Turchi. I risultati poi dello scambio diedero

²⁹ Dans l'ébauche manuscrite : "Tutti".

³⁰ C.-G. Ténékides, op. cit., p. 77.

³¹ Dans la version définitive le texte a été effacé de : "La Convenzione regola..." jusqu'à "prima del trattato di Bucarest del 1913." et remplacé par les phrases suivantes : "Come ognuno sa, sotto l'antico impero ottomano le popolazioni greche, rumene, albanesi, armene, ecc. formavano una casta politicamente inferiore ai turchi e distinta da essi per religione, tradizioni, cultura, lingua. Non potendo assorbirli all'elemento turco, i sultani furono costretti ad accordare a questi popoli inferiori una certa autonomia religiosa e scolare. Così anche le questioni di carattere personale riguardanti lo stato giuridico degli individui era lasciata sotto le leggi particolari di ciascuno dei popoli soggetti."

cifre più impressionanti: 370 mila Turchi e quasi un milione di Greci. Questo numero grandissimo di Greci venne causato anche dal fatto che in seguito sorse una questione fra i Greci e i Turchi relativa alla parola "établis", riguardante i Greci stabiliti a Costantinopoli dopo il 1918.

Sostenevano i Turchi, interessati alla espulsione del massimo numero di Greci dalla metropoli levantina, che la parola "établis" riguardava solo i Greci che avevano fatto la dichiarazione al Municipio di Costantinopoli di voler fissare il proprio domicilio in quella città, prima del 1918.

Sostenevano invece i Greci, a cui mancava il territorio sufficiente per dar asilo alla massa di immigrati, e che non hanno ancora abbandonato completamente la speranza di ritornare a signoreggiare sulle rive del Bosforo, che dovevano considerarsi "établis" a Costantinopoli tutti coloro che vi abitavano prima del 1918.

Se fosse stata accolta la tesi greca solo 20 mila Greci sarebbero stati espulsi da Costantinopoli, mentre se la tesi turca avesse avuto il sopravvento gli emigrati avrebbero dovuto essere oltre 180 mila.

La sottocommissione risolse il problema accettando in parte la tesi turca e in parte quella greca, di modo che il numero dei Greci espulsi da Costantinopoli fu sempre notevolissimo.

Una Commissione di 4 membri greci, di 4 turchi, e di 3 di altra nazionalità scelti dalla Società delle Nazioni fu poi nominata con l'incarico di organizzare questa mastodontica duplice emigrazione.

Furono tracciate alcune regole che avrebbero servito da guida e di base all'attività di questa commissione.

La regola generale era questa:

" Chaque Émigré devra recevoir des biens d'une égale quantité à ceux laissés. "

Però questi beni potranno essere di altra qualità, ed è questo un primo punto che si presterebbe a gravi critiche. Infatti dice la Convenzione: " La créance [de l'intéressé contre] l'État est alternativement mobilière et immobilière *au gré de l'État débiteur*, qui pourra se libérer, soit moyennant des biens d'égale valeur et de même nature remis à l'intéressé, soit moyennant une somme d'argent. "³²

Questa disposizione fu dovuta al fatto che i Mussulmani di Grecia erano essenzialmente agricoltori, mentre i Greci di Turchia erano commercianti e marinai.

Lo Stato turco non avrebbe avuto terre sufficienti per tutti i suoi immigrati, nella loro prevalenza agricoltori, mentre lo Stato greco non avrebbe avuto capitali sufficienti per sistemare i commercianti e marinai che gli venivano dalla Turchia.

D'altra parte la Grecia avendo un numero di immigrati maggiore di quello degli emigrati non avrebbe neppure avute terre sufficienti per tutti.

Non si poteva fare altrimenti, ma dobbiamo confessare che si tratta di una soluzione estremamente difettosa dal lato economico come dal lato politico: difettosa dal lato economico in quanto si devono portare delle masse di individui non solo fuori dal loro paese ma anche fuori della loro cerchia professionale, di modo che la loro attività si trova disorientata e paralizzata; difettosa dal lato politico in quanto questi individui, soffrendo del

³² C.-G. Ténékides, op. cit., p. 85.

peggioramento della loro situazione economica, diventano elementi torbidi della vita politica sì da trasformarsi in strumenti docili dei colpi di Stato e delle rivoluzioni.

La Grecia che, fra i due Stati che operarono lo scambio, fu quello che maggiormente ne ebbe a soffrire e che già prima dell'immigrazione dei Greci di Turchia aveva una situazione politica poco chiara, ebbe a risentire in modo particolare le conseguenze di questo maggior intorbidamento della sua vita politica.

E come avveniva lo scambio?

La Commissione degli 11 membri, nominata "ad hoc", doveva fare la stima dei beni mobili o immobili di proprietà dello scambiando. Questa stima non doveva essere basata sui prezzi locali, in quanto vi erano regioni devastate dalla guerra dove i prezzi dei beni e specialmente delle terre erano ribassati in modo considerevole, ma doveva ispirarsi a criteri generali di equità. Dopo ciò:

" La Commission remettra au propriétaire (...) une déclaration constatant le montant de sa créance envers l'État où il a émigré et du chef des biens dont il a été dépossédé et qui resteront à la disposition de l'État sur le territoire duquel ils sont situés. "³³

I Greci, quindi, che dovevano immigrare in Grecia, diventavano creditori non dello Stato Turco a cui avevano ceduto i loro beni, ma dello Stato Greco sul territorio del quale dovevano recarsi e viceversa i Mussulmani di Grecia diventavano creditori non della Grecia, ma della Turchia. Di modo che si aveva un rapporto generale reciproco di dare e avere fra la Grecia e la Turchia e si avevano altri rapporti particolari fra gli individui appartenenti alla minoranza da scambiare e lo Stato di cui questi individui andavano a far parte.

L'art. 8 della Convenzione riguarda i beni mobili; e inoltre esso dava la facoltà agli emigranti di portar con sé o di far trasportare i loro beni mobili di qualsiasi natura, senza obbligo di pagare alcun dazio sia all'entrata che all'uscita dello Stato.

E l'art. 9 aggiungeva: " Ceux qui seront laissés seront liquidés. " Si lasciava quindi riguardo ai beni mobili, l'alternativa di portarli con sé o di lasciarli, ricevendone un congruo compenso.

Infine era necessaria alla Commissione una unità di misura nella valutazione dei beni. Fu quindi stabilito dall'art. 13, che: " L'estimation des immeubles [ou des meubles non emportés] se fera en or. "³⁴

Come si vede, il compito della Commissione fu quanto mai arduo. In mezzo alle proteste delle persone colpite dall'obbligatorietà dell'emigrazione, circondata dalla cattiva volontà delle autorità locali che sentivano il male che andava compendosi, in questioni di interesse economico dove più che mai il popolo è suscettibile e spesso testardo, essa non avrebbe potuto compiere la sua missione se non le fosse stata accordata la massima autorità e libertà di azione.

Difatti il medesimo art. 13 dice che: " La procédure sera sans contradictoire (...). "³⁵ Solo in grazia di questa disposizione, la Commissione poté districare l'intricata matassa di interessi che si aggrovigliavano attorno al problema dello scambio delle popolazioni. Il proprietario dei beni poteva³⁶ sì essere presente alla stima dei suoi beni ma non poteva influire sulla stima fatta dalla Commissione inappellabilmente.

³³ Idem.

³⁴ Idem.

³⁵ Idem.

³⁶ Dans l'ébauche manuscrite : "doveva".

A proposito della Convenzione Greco-Turca dobbiamo fare un rilievo: nelle successive disposizioni della Convenzione si parla generalmente di Mussulmani di Grecia e di Greci dell'Asia Minore e di Costantinopoli. Si confondono, quindi, i concetti di minoranza etnica e di minoranza religiosa e si ha questa stranezza che in Turchia il criterio discriminatore per accertare se una data famiglia doveva o no emigrare era un criterio etnico, mentre in Grecia era un criterio religioso.

È vero che in generale i Greci di Turchia erano greco-scismatici, mentre i Turchi di Grecia erano mussulmani. Ma ciò non impedisce che il criterio assunto in Grecia non fosse errato e che non abbia causato degli inconvenienti.

Oltre alle Minoranze propriamente dette, di cui già abbiamo parlato, vi è un problema che si connette a quello delle minoranze, e che, spesse volte, è confuso con questo: è il problema Armeno.

Non staremo ad accennare attraverso quali peripezie sia passato questo antichissimo e nobilissimo popolo. Daremo solamente alcuni cenni all'ultimo periodo della sua storia, quello immediatamente precedente alla guerra Europea³⁷, in cui il problema Armeno venne accomunato nei trattati e nella dottrina al problema delle minoranze etniche. Prima che il problema delle minoranze etniche si fosse affacciato alla storia coi suoi caratteri attuali, il problema armeno era considerato attinente a quello delle minoranze religiose.

Ma già l'art. 61 del trattato di Berlino del 1878, che abbiamo citato in principio, considera il problema armeno da un punto di vista che non è più solamente religioso ma già etnico.

In questo trattato, non si parla già dei cristiani d'Armenia ma degli Armeni in generale senza distinzione di religione e si obbliga la Turchia a " réaliser sans retard les améliorations et les réformes qu'exigent les besoins locaux, dans les provinces habitées par les Arméniens et à garantir leur sécurité contre les Circassiens et les Kurdes. "

Come queste disposizioni siano state in gran parte vane poiché le potenze Europee non si curarono, prese com'erano dalle preoccupazioni derivanti dalle loro reciproche gelosie, di sorvegliare il governo turco nell'applicazione delle disposizioni del trattato, si vide in seguito.

Il problema Armeno continuò a trascinarsi fino alla guerra Europea, col suo seguito di orrendi massacri dell'inerte popolazione armena, intercalati a momenti di tranquillità relativa che non permettono però a questo popolo di esplicare la propria attività e di svilupparsi come le proprie qualità e l'intelligenza particolare gli avrebbero permesso.

Venne il tragico 1914. La Turchia, entrata in guerra a fianco degli Imperi Centrali, offrì al Congresso Generale delle Società Armene, l'autonomia per il loro paese, a condizione che tutti gli Armeni marciassero al suo fianco contro l'Intesa.

" Come sudditi Turchi noi faremo il nostro dovere ma sentiamo di non poter invitare tutti gli Armeni a combattere per la Turchia. ", fu la risposta nobilissima dell'Assemblea. La controrisposta Turca venne immediatamente e fu tremenda. Furono organizzate delle bande irregolari che durante tutto il 1915 compirono sistematicamente i massacri in massa degli Armeni.

L'Europa, in preda alle convulsioni della guerra europea e divenuta quasi insensibile per i propri dolori, ne rimase però inorridita, tanto la carneficina era stata orribile. Fu calcolato in

³⁷ Dans l'ébauche manuscrite on lit en plus : *e quello che vi seguì, ...*

seguito che oltre 700.000 Armeni furono, durante l'anno 1915, vittime della barbarie turca. E così fino alla fine della Guerra Europea l'Armenia visse sotto l'incubo della morte.

Con la sconfitta degli Imperi Centrali³⁸ sembrò un momento che la situazione degli Armeni andasse migliorandosi e sistemandosi. Infatti venne organizzata una parvenza di Stato Armeno. Anzi il 10 agosto 1920 era perfino ammesso nella S.d.N.³⁹, anzi Wilson ne fece tracciare i confini il 20 novembre 1920, comprendenti gli antichi Vilayet di Erzemir, Van [e] Birli. Ma debole ed attorniato da nemici non poteva vivere, tanto che alla prima Assemblea della Società [delle Nazioni] e più precisamente il 12 marzo 1920, il Consiglio Superiore delle Potenze Alleate ed Associate chiese al Consiglio della Società delle Nazioni se era disposto ad assumere la protezione dell'Armenia a nome della Società⁴⁰.

Il Consiglio rispose che il patto prevedeva bensì che dei mandati su dei territori che prima avevano appartenuto all'Impero Ottomano, sarebbero affidati a delle Potenze, sotto il controllo della Società, ma non prevedeva mandati affidati alla Società stessa, la quale del resto mancava dei mezzi militari e finanziari necessari per esercitare un mandato di protezione sull'Armenia. Fu offerto il mandato agli Stati Uniti, i quali però lo rifiutarono e, nessuna altra potenza essendosi presentata per assumerlo, l'idea fu abbandonata.

Lord Robert Cecil propose allora l'intervento diretto della Società e presentò all'Assemblea della S.d.N. una mozione con la quale si domandava al Consiglio " de parer au danger qui menace ce qui reste de la race arménienne " e di regolare in modo definitivo la situazione di questo paese.

Questo concetto fu appoggiato con calda eloquenza dal rappresentante del Canada, Doherty, ma non fu accettato per le stesse ragioni che avevano indotto il Consiglio a non accettare il mandato.

Intanto il governo Armeno aveva sollecitato l'intervento della S.d.N. basandosi invece su alcune disposizioni del trattato di Sèvres. Il Consiglio allora si liberò della questione, rinviando gli Armeni alle Potenze che avevano firmato il trattato di Sèvres, uniche garanti della sua esecuzione. E così la questione Armena rimase insoluta.

I nazionalisti Turchi, che intanto poco a poco si organizzavano sotto gli ordini di Kemal Pascià, per prepararsi alla riscossa nazionale, andavano allenandosi alla guerra continuando i massacri degli Armeni. Si ebbero nuovamente scene di terrore come nel 1915.

Coloro che poterono fuggirono terrificati in Siria, in Persia, nella Caucasia. Alcuni corsero verso il mare per imbarcarsi; fu un esodo così terribile che sembrerebbe impossibile in questi tempi, se non fosse stato vero.

In questa occasione la condotta della Società delle Nazioni non fu troppo all'altezza dei principi che concorsero alla sua fondazione e delle speranze che i popoli ponevano in essa.

Davanti ai reclami insistenti degli Armeni essa assunse un'attitudine pilatesca che non le fa onore. Siccome i Kemalisti non erano ancora nominalmente rappresentanti della Turchia, e sussisteva una parvenza di governo a Costantinopoli che nulla poteva sulle organizzazioni nazionaliste, il Consiglio dichiarò che non poteva far nulla. Così i Turchi poterono tranquillamente pulire l'Armenia dei suoi abitanti e addivenire a quella unità etnica della Turchia che essi sognavano.

³⁸ Dans la version définitive au lieu de "degli Imperi Centrali" on lit "della Turchia".

³⁹ Dans la version définitive on lit en plus : *e figurò nel 1920 fra i firmatari nel trattato di Sèvres*. La phrase incise de " ...anzi Wilson..." jusqu'au point a été effacée.

⁴⁰ Dans la version définitive l'expression "a nome della Società" a été effacée.

Vennero poi le vittorie turche sui Greci che annullarono il trattato di Sèvres ed ad esse seguì la Conferenza di Losanna. In questa la questione Armena⁴¹ fu ripresentata. Si parlò dapprima di autonomia, ma l'idea fu subito abbandonata davanti alla ostinazione dei Turchi.

Si parlò in seguito di un "foyer" armeno in qualche regione della Turchia. E non si pensava che ciò potesse trovare opposizione da parte dei Turchi, tanto più che gli Armeni sono in generale un popolo attivo e laborioso. Già un anno prima nella seduta del 2 settembre 1921 della Seconda Assemblea della S.d.N. era stata lanciata l'idea di un "foyer" armeno. Ma poi era stata abbandonata per rinascere a Losanna in dicembre 1922. Ma i Kemalisti, come vollero cacciare i Greci dall'Asia Minore e dalla stessa Costantinopoli, così vollero liberarsi degli Armeni. E non vollero nulla accettare riguardo ad una protezione speciale dove un'autorità che non fosse turca potesse avere qualche giurisdizione. Secondo essi bastavano le garanzie della loro nuova Costituzione *ispirata dai principi di tolleranza* propri di quelle nazionalità⁴². Le grandi potenze non avendo⁴³ interessi vitali in Armenia cedettero.

Questo abbandono di un popolo generoso da parte delle Potenze dell'Intesa, che se ne erano dichiarate protettrici, sollevò un coro di proteste, ma una volta ancora i diritti del popolo armeno furono sacrificati sull'altare degli interessi delle grandi potenze. Anzi la stessa Francia, la protettrice secolare dei cristiani d'Oriente, abbandonò a sé gli Armeni nella Convenzione franco-turca relativa alla Cilicia. Questa regione, popolata in massima parte di Armeni, fu ceduta alla Turchia dalla Francia senza alcuna norma speciale a garanzia dell'integrità individuale degli Armeni. All'annuncio di questa convenzione vi fu un vero panico fra gli Armeni di Cilicia i quali memori dei massacri del 1915, in massa si rifugiarono nella Siria. A nulla valsero le promesse del ministro turco Ismet Pascià, e le stesse dichiarazioni dell'ambasciatore di Francia ad Ankara, Franklin Bouillon⁴⁴, fatte per assicurare i fuggitivi. Gli Armeni fuggirono nella quasi totalità e si sparsero un po' dappertutto: in Siria, in Mesopotamia, in Europa, sperando di trovarvi quella pace che era loro negata rimanendo nel loro paese.

Si hanno cifre impressionanti relative alla diminuzione, dovuta all'emigrazione ed ai massacri, degli Armeni nelle regioni poste sotto il dominio della Turchia. Mentre nel 1914, cioè prima dei massacri turchi, gli Armeni di Turchia erano circa 3 milioni, sono ora ridotti a 130 mila.

Sono cifre, queste, incontrovertibili in quanto citate da Lord Curzon alla Conferenza di Losanna in risposta alle dichiarazioni dei Turchi che andavan ripetendo che la gravità dei massacri turchi era stata di molto esagerata.

Come si vede al problema armeno non è stata data soluzione, o piuttosto è stata data la soluzione la più inumana possibile: la distruzione del popolo con i massacri e l'esodo che ne fu la conseguenza.

Il problema armeno non è, con questo, risolto. Oltre alla piccola minoranza di Armeni rimasti in Turchia, rimangono tutti gli emigrati sparsi nelle regioni vicine e anche lontane che anelano a ritornare nella regione che fu dei loro avi, e che dovettero abbandonare; vi è inoltre la piccola repubblica armena di Erevan che ha più di 1 milione 300 mila abitanti e che potrà servire domani, quando il regime bolscevico, ripugnante alla maggioranza degli Armeni, si sarà modificato, da punto di partenza per la riconquista dell'Armenia. Poiché in caso di rivincita degli Armeni i Turchi, che, intanto, si saranno stabiliti in Armenia, saranno di nuovo cacciati. Così i massacri e gli esili attuali causeranno nuovi massacri e nuovi esili domani e si

⁴¹ Dans l'ébauche manuscrite : " In questa *naturalmente* la questione Armena...".

⁴² Dans l'ébauche manuscrite on lit en plus : *occidentali*.

⁴³ Dans l'ébauche manuscrite : "Le grandi potenze *allora* non avendo...".

⁴⁴ Dans la version définitive les phrases de "Franklin Bouillon" à "rimanendo nel loro paese." ont été effacées.

manterrà quello squilibrio dovuto agli odî di razza che con soluzioni più eque e più umane, dedotte dai principi generali, sanciti dai trattati delle minoranze, si sarebbero forse potuti evitare.

Il problema degli Ebrei

Il problema ebraico ha una sua fisionomia specialissima, data dalla situazione particolare di questo popolo.

In generale non si possono trattare gli Ebrei alla stregua delle minoranze etniche ordinarie. Infatti, benché gli Ebrei abbiano sempre conservato la loro individualità etnica e religiosa, essi sono in fondo intimamente uniti alla popolazione in mezzo alla quale vivono.

Se nel passato la loro situazione fu infelicissima, se a causa della loro fede furono perseguitati e posti in una situazione giuridica inferiore a quella dei cristiani, oggi essi sono liberi nell'esercizio del loro culto e nell'esplicazione della loro attività prodigiosa. Essi si considerano come cittadini del paese in cui vivono da secoli e manca ad essi quell'anima della nazionalità, quale si manifesta nelle altre minoranze.

Manca ad essi inoltre una lingua parlata speciale che li distingua dalla popolazione che li attornia, poiché l'ebraico è lingua dei dotti non delle masse. Non si hanno quindi gli elementi che facciano degli Ebrei una minoranza etnica propriamente detta.

Però vi sono dei casi speciali in cui gli Ebrei sono considerati come minoranze etniche.

Abbiamo prima di tutto il caso, di cui abbiamo già parlato, degli Ebrei di Polonia, i quali secondo l'art. 10 del trattato del 28 giugno 1919 hanno diritto per le loro scuole, come tutte le altre minoranze, alla loro quota nella ripartizione dei sussidi e dei fondi pubblici. Il fatto, inoltre, che questa disposizione è coordinata a tutte le altre relative alle minoranze etniche, fa pensare che realmente coloro che redassero, discussero e approvarono questo trattato, abbiano considerato gli Ebrei alla stregua delle minoranze etniche.

Si tratta di una eccezione, poiché in tutti gli altri Stati non vi sono disposizioni di questo carattere riguardante gli Ebrei. Ma ciò avrà delle conseguenze e queste sono⁴⁵ diametralmente opposte a quelle volute dagli ispiratori dei trattati delle minoranze. Queste disposizioni daranno cioè alle masse ebraiche di Polonia coscienza della propria nazionalità, coscienza che prima non avevano, e creeranno quindi un problema che prima non esisteva.

Secondo noi, per ora non esistono minoranze etniche ebraiche in Polonia, non esiste quindi il problema relativo; ma potranno esistere domani come conseguenza dell'art. 10 del trattato delle minoranze di Polonia.

Abbiamo in seguito il caso degli Ebrei di Palestina.

La speranza di ritornare nella terra promessa non ha mai abbandonato le masse ebraiche. È come un corollario della loro fede, come una conseguenza logica della promessa messianica di cui si credono i custodi.

Ma questa promessa non poté mai essere attuata date le condizioni dolorose degli Ebrei. Ora, invece, riacquistata dovunque la libertà religiosa e l'uguaglianza civile, divenuti anzi potentissimi nell'economia e nella vita politica mondiale, essi hanno potuto cominciare la

⁴⁵ Dans l'ébauche manuscrite : "saranno".

realizzazione della loro speranza di ritorno alla patria abbandonata 18 secoli fa, dopo la distruzione di Gerusalemme.

La prima idea di un'organizzazione di un ritorno in patria fu lanciata nel mezzo del secolo scorso da due pubblicisti tedeschi, Moses Hass e Leone Pinsker.

L'idea germogliò, si sviluppò malgrado le difficoltà numerosissime derivanti anche dall'apatia di molti Ebrei. Un altro pubblicista tedesco, Teodoro Herzl, guidò la rivista "Der Judenstaat" che portò ovunque l'idea e preparò il terreno per le organizzazioni sioniste che tenevano il loro primo congresso a Basilea nel 1897. Non ritraceremo qui la storia della marcia ascendente del sionismo.

Qualche tempo dopo fu offerta ai sionisti la concessione di El Arish in Palestina. Ma la mancanza di acque non ne permise alcun sfruttamento.

Nel 1903, fu offerta dall'Inghilterra una buona parte dell'Uganda nell'Africa Equatoriale. Ma l'offerta fu declinata, come era logico, poiché gli Ebrei volevano stabilirsi in Palestina e non altrove.

La questione si protrasse fino alla Guerra Europea.

Il 20 aprile 1917 si ebbe la dichiarazione Cambon:

" Le gouvernement français verra d'un oeil favorable l'institution en Palestine d'un Foyer Juif. "

Ad essa seguì il 2 novembre 1917 la famosa dichiarazione Balfour che ripete riguardo all'Inghilterra l'obbligo assunto dalla Francia con quella di Cambon.

Nell'aprile 1920, alla Conferenza di San Remo fu stabilito di dare all'Inghilterra il mandato sulla Palestina con delle clausole riguardanti l'obbligo dell'organizzazione di un "Foyer" ebraico.

Infine l'art. 95 del trattato di Sèvres del 10 agosto 1920 determina che " Le mandataire sera responsable de la mise en exécution de la déclaration Balfour en faveur de l'établissement d'un "foyer" juif. " Esso determina inoltre che " rien ne sera fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine non plus qu'aux droits et au Statut politique profitant aux juifs dans tout autre pays. "

Da questo momento, favorite dalla protezione inglese, si formarono poco a poco delle numerosissime Società con lo scopo di aiutare le masse ebreiche povere accorse nella Palestina per il dissodamento dei terreni, la costruzione delle case, l'organizzazione delle industrie e dei servizi pubblici, tutto quell'insieme di opere che furono la conseguenza dell'immigrazione ebraica in Palestina. Fu così che si formò in Palestina un forte nucleo di Ebrei.

A differenza di quelli di altri paesi, qui gli Ebrei hanno assunto un carattere nettissimo di popolo particolare, avente lingua, istituzioni e carattere proprio. Si tratta, qui, di una massa etnica speciale, nettamente distinta dalla popolazione palestinese.

Per ora si tratta di una minoranza; ma essa tende a diventare maggioranza e a dominare nella vita politica e sociale il paese.

La formazione di un forte raggruppamento ebreo in Palestina, se vuole il costituirsi del sognato "Judenstaat", oltre alle conseguenze di carattere interno Palestinese potrà avere un'altra conseguenza di carattere internazionale e di importanza grandissima.

Dal momento che esisterà uno Stato ebreo, non si formerà, nella massa degli Ebrei del mondo una mentalità nazionalistica ebraica? Abbiamo notato in principio che il substrato ideale del

problema delle minoranze etniche sta nella loro mentalità nazionalista. Abbiamo in seguito osservato come la mancanza di questa mentalità nelle masse ebreë sparse per il mondo fa sì che non esista un problema delle minoranze etniche riguardo agli Ebrei, capovolgendosi, col tempo e in seguito al processo psicologico della masse ebreë verso un loro nazionalismo, i termini del problema da noi posto. Ecco che anche in tutti gli Stati del mondo si formerà una minoranza etnica ebrea.

È questa una possibilità lontana, ma non impossibile.

Dallo studio schematico che abbiamo fatto delle principali soluzioni del problema delle minoranze etniche risulta chiaro come nelle [une] si è cercato di rispettare i diritti degli individui e si è diminuito, più o meno, l'autorità dello Stato dominante, mentre nelle altre si sono sacrificati completamente i diritti degli individui sull'altare degli interessi statali.

Così, nella critica, vi sono, da un lato coloro che concependo lo Stato come una entità che non può essere diminuita in alcun modo e gli interessi individuali unicamente come riflesso degli interessi dello Stato, criticano la soluzione data dai trattati delle minoranze favorevoli a queste, mentre approvano la soluzione greco-turca.

Vi sono dall'altro lato coloro che, riconoscendo nell'individuo dei diritti che possono anche essere contrastanti con quelli dello Stato, rigettano invece la soluzione inumana della Convenzione greco-turca, e plaudono ai trattati delle minoranze.

Su un punto solo, tutti o quasi tutti, sono d'accordo: "nel riconoscere come la soluzione data dai Turchi al problema armeno è indegna di un popolo civile."

Dipende, quindi, la valutazione delle diverse soluzioni dal punto di vista soggettivo col quale ciascuno considera il problema, attraverso il prisma della propria mentalità. Naturalmente anche noi saremo essenzialmente guidati, nella critica delle diverse soluzioni, dalla nostra concezione dello Stato e dalla nostra mentalità personale.

Le critiche che sono state mosse alla soluzione delle minoranze data dai famosi trattati del 1919, detti appunto delle minoranze, partono precisamente dal timore che in questi si abbia troppo diminuito l'autorità dello Stato.

Dice il Blociszewski⁴⁶ : " (Le principe de la protection conventionnelle des minorités inscrit dans les traités de 1919 - 1920) est une erreur parce qu'il tend à créer des États dans l'État, parce que loin d'assurer à ceux qui en bénéficient l'égalité avec les autres citoyens, il tend à en faire une caste privilégiée qui se cristallisera dans une société donnée, au lieu de [chercher à] fusionner avec elle. Les minorités, ainsi constituées en corps autonomes, sont des éléments de désorganisation nationale, de désagrégation de l'État. "

Analizziamo le due accuse lanciate dallo scrittore polacco contro la protezione delle minoranze. Egli dice prima di tutto: " la protezione delle minoranze crea uno Stato nello Stato, essa è quindi un elemento di disorganizzazione statale. "

Ma questo è uno stato di fatto: dal momento che esiste in uno Stato una minoranza etnica manca ad esso quella omogeneità che sarebbe desiderabile. Il problema è altro:

- Dal momento che esiste una minoranza, che questa minoranza assume qualche volta proporzioni ragguardevoli è meglio inacerbire gli odî di razza lasciando allo Stato, che dovrebbe essere il naturale tutore dei diritti individuali, ampia libertà di procedere in quella

³⁹ [Joseph] Blociszewski, *La Constitution polonaise du 17 mars 1921*, "Revue des Sciences Politiques", gennaio-marzo 1922, [XLV, p. 54] (nda).

politica di snazionalizzazione della minoranza, che spingerebbe questa ad un irredentismo fattivo e violento, oppure è preferibile obbligare lo Stato a rispettare i diritti delle minoranze facendo in modo che quegli odî di razza che attualmente avvelenano la vita Europea vengano poco a poco ad assopirsi col rispetto dei diritti individuali e sociali? -

La questione, crediamo, deve essere posta in questo modo:

La protezione delle minoranze ha un duplice scopo: proteggere la minoranza contro ogni violenza dello Stato, proteggere lo Stato contro qualunque velleità separatista della minoranza.

Di questi due scopi, molti dimenticano il secondo. Da questo fatto nasce una falsa valutazione del problema che conduce a conclusioni che non possiamo approvare.

Il Blociszewski dice inoltre: " La protezione delle minoranze non solo assicura a coloro che ne godono l'uguaglianza civile e politica con tutti i cittadini di uno Stato, ma va oltre le sue intenzioni e dà alle minoranze dei privilegi che non hanno gli altri cittadini, ne fa quindi una casta privilegiata nella massa della Nazione. "

È giusta questa accusa? Non lo crediamo. Le norme generali della protezione delle minoranze consistono essenzialmente in alcune disposizioni per le quali gli individui ad essa appartenenti hanno il diritto di *imparare* e di *usare* la propria lingua. È intuitivo che questo diritto è comune a tutti i cittadini dello Stato, ma mentre la maggioranza parla la lingua che è propria dello Stato, la minoranza ne parla un'altra. È forse un privilegio parlare la propria lingua?

Ma le accuse del Blociszewski non si arrestano qui. Infatti così continua: " Ce principe est un danger parce qu'il encourage les bénéficiaires à réclamer tous les avantages dont jouissent les autres citoyens, sans rien donner en échange à l'État qui les concède, sans lui donner, en particulier, cet attachement loyal sur lequel il est en droit de compter. "⁴⁷

Non comprendiamo in che cosa consistano gli "avantages" di cui parla lo scrittore che andiamo citando. Per il fatto stesso che esiste uno Stato, esistono dei diritti e dei doveri reciproci fra questo e i cittadini. Che l'organizzazione statale sia utile agli individui è assiomatico, che questa sia quindi utile anche alle minoranze è logico.

Né lo Stato potrebbe fare a meno di esplicitare la sua attività in questo senso, in quanto verrebbe meno alla sua ragion di essere se non lo facesse. Ma bisogna considerare un altro fatto: che l'inclusione di una data massa di individui di altra nazionalità entro i confini di uno Stato non è stata fatta nell'interesse di questi individui, ma nell'interesse dello Stato; che quindi i vantaggi di questa inclusione non sono dalla parte degli individui, ma dalla parte dello Stato.

Ha il diritto lo Stato all'" attachement loyal " della minoranza? Certo, ma ad una condizione: che esso a sua volta rispetti il diritto alla vita della minoranza.

E lo scrittore polacco continua ancora: " C'est un danger, parce que, protégées par des Traités internationaux, les minorités profiteront de la première occasion pour susciter des difficultés à l'État. Au lieu de porter leurs plaintes éventuelles devant les autorités locales, elles ne manqueront pas de les déférer à l'autorité étrangère, instituée à cet effet, par les traités de paix, au Conseil de la Société des Nations. "

Qui le accuse entrano in un altro campo, nel campo delle garanzie e delle sanzioni. Che l'autore sia unilaterale nelle sue osservazioni è provato dal fatto che egli suppone da parte della minoranza il massimo di spirito litigioso, mentre suppone da parte dello Stato la

⁴⁷ Idem.

massima equanimità. Dice infatti che le minoranze: " profiteront de la première occasion pour susciter des difficultés à l'État " mentre lo Stato, ha [solo le] " autorités locales " [che] giudicherebbero in modo equanime le " plaintes éventuelles " delle minoranze.

Mentre⁴⁸ osserviamo come lo scrittore si lasci traviare dalla sua mentalità (nazionalista) nel concepire la Società delle Nazioni come una autorità "étrangère".

Sarebbe straniera una autorità, alla formazione della quale non concorressero in nessun modo le parti. Tale non è il caso della S.d.N. e del Consiglio stesso della Società, in quanto lo Stato è membro di quella ed ha concorso alla costituzione di questo.

Sarebbe straniera, per esempio, l'autorità delle grandi potenze che si arrogassero il diritto di giudicare la controversia fra Stato e minoranza, non mai la Società delle Nazioni.

Ma è contro il principio stesso dell'intervento di un'altra qualsiasi autorità, diversa dalla statale, negli affari interni dello Stato che egli protesta in modo essenziale.

È questo, certo, un punto gravissimo, che si presta a delle critiche che anche noi approviamo. Dice a questo proposito il Fauchille⁴⁹: " Les traités eussent été mieux inspirés s'ils avaient donné à la protection des minorités, à titre d'individus et non à titre de collectivités, le caractère d'un principe universel, applicable à tous les États quel que soit leur rang ou leur situation, que ce soient des États grands ou petits, diminués en suite de la guerre ou créés par celle-ci, victorieux, vaincus ou neutres. Alors en effet, devenue une règle fondamentale du droit contemporain, sans que les États secondaires puissent éprouver un sentiment d'humiliation à l'idée que ce n'est qu'à eux que la protection des minorités est imposée sans qu'aucun État fût en droit de la considérer comme une 'capitis deminutio', comme une restriction injuste et unilatérale de sa souveraineté ", il principio della protezione delle minoranze avrebbe un valore molto più lato.

In questa pagina dell'illustre internazionalista francese, vediamo tracciata, con chiarezza mirabile, la critica maggiore sulla organizzazione della protezione delle minoranze, quale è stata determinata dai trattati del 1919.

Non è il fatto che esiste una autorità superiore a quella dello Stato, avente capacità di intromettersi nei suoi affari interni, che causa una diminuzione nella sua sovranità, quella specie di "capitis deminutio" statale, come la chiama il Fauchille; ma è il fatto che l'obbligo del rispetto delle minoranze non grava su tutti gli Stati, ma solo su alcuni di essi, di modo che esiste una diversità di trattamento fra i grandi Stati Europei e gli altri Stati minori.

Questa differenza è ingiusta in quanto mette su un diverso piano un uguale problema, è dannosa in quanto apre una larghissima breccia alla critica, poiché quegli Stati stessi che dettavano le norme per la protezione delle minoranze, riguardanti gli altri Stati minori, davano a queste un carattere specialissimo di dichiarazione di diritti, aventi capacità di essere adottate universalmente, erano i primi a respingerle per quanto li riguardava. Questo fatto mette in cattiva luce il principio, per sé giusto, dell'intervento della Società delle Nazioni a favore delle minoranze.

Se questo intervento fosse generale non avremmo nulla da eccepire contro di esso. Ma non lo è e questo ci rende più circospetti nell'approvarlo.

Non neghiamo però che, anche quale è attualmente, esso non sia utile alla causa delle minoranze. Diciamo che esso è ingiusto e malvisto dagli Stati che vi sono sottoposti. È vero

⁴⁸ Dans l'ébauche manuscrite : "Inoltre".

⁴⁹ [P. Fauchille], *Traité de Droit International public*, paragrafo 409°, vol. I (nda).

che si è cercato di dare una spiegazione di questa diversità di trattamento fra i diversi Stati. Citiamo ancora il Ténékides:

" La pratique de la morale internationale et le respect des droits des minorités, qui en est le corollaire, supposent une moralité dans l'État dont relèvent les minorités. Or, cette moralité n'existe pas toujours au même degré.

I - Il y a ceux qui la respectent.

II - Il n'en n'est pas toujours ainsi. "

Ora, continua il Ténékides, riguardo ai primi non è necessaria alcuna sanzione e neppure nessuna norma di diritto internazionale a favore delle minoranze: il diritto interno, il senso stesso di legalità e di moralità che ne guida tutta l'attività giuridica e sociale sono una giusta garanzia a favore delle minoranze. Sarebbero questi i maggiori Stati Europei, l'Inghilterra, la Francia, l'Italia, la Germania, la Spagna che si crederebbero abbastanza civili per non opprimere una minoranza eventuale che esistesse nel loro seno.

Riguardo agli altri invece è necessario che una autorità superiore, ed eventualmente anche un altro Stato, possano intervenire negli affari interni di questi Stati in quanto ad essi manca ancora quella moralità sufficiente per rispettare i diritti delle minoranze.

Confessiamo però che non nutriamo, come il Ténékides, la speranza che questi Stati abbiano una moralità più sviluppata degli altri Stati minori del Centro Europa. Constatiamo invece che il loro è un privilegio, null'altro che un privilegio che tosto o tardi dovrà essere abolito. E su ciò siamo confortati dall'opinione autorevolissima del Fauchille.

Il Blociszewski infine così continua nella sua critica al principio della protezione delle minoranze:

" Menacé de conflits continuels avec ce Conseil, exposé à d'incessantes immixtions dans l'exercice de sa souveraineté intérieure, quels sentiments l'État intéressé pourra-t-il nourrir, à l'égard d'une catégorie extrêmement encombrante de ressortissants ? On peut le deviner. Loin d'assurer l'ordre et la paix sociale, la protection des minorités, telle qu'elle a été organisée par les traités de paix, (...) est un ferment de discordes et de haines internationales⁵⁰. "⁵¹

Non possiamo approvare queste parole. Lo scrittore insomma dice che, quale è organizzata attualmente, la protezione delle minoranze manca al suo scopo, in quanto, invece di essere coefficiente della pace, esso è un lievito di guerre. È vero tutto ciò? Non lo crediamo.

Le minoranze in generale non hanno mai quello spirito attaccabrighe che ad esse l'autore attribuisce. Quasi sempre discordi e deboli, se pur qualche volta numerose, esse non hanno la forza di unirsi che per la comune difesa qualora lo Stato voglia schiacciarle.

In generale vivono pacifiche, ai margini della vita nazionale, e non si sollevano che raramente. Basta che lo Stato, il quale ha generalmente la mania di nazionalizzarle in poco tempo, ne rispetti i diritti.

Il Ténékides dice: " (Il faut voir) si c'est l'irrédentisme des populations allogènes qui a déterminé l'hostilité de l'État souverain ou si c'est cette hostilité qui a provoqué l'irrédentisme des minorités. "⁵²

⁵⁰ En réalité, dans le texte publié, "nationales".

⁵¹ Joseph Blociszewski, *La Constitution polonaise du 17 mars 1921*, "Revue des Sciences Politiques", gennaio-marzo 1922, [p. 54] (nda).

⁵² C.-G. Ténékides, op. cit., p. 76.

Certo saranno l'uno e l'altra nello stesso tempo, come cause e conseguenze reciproche. Noi crediamo però che qualora lo Stato tenga una linea di condotta giusta e equanime, anche un eventuale irredentismo della minoranza se ne va in fumo, o è condannato a acquistare un carattere di platonismo che lo fa diventare poco o punto pericoloso. Questo si è visto nella Alsazia-Lorena dopo il 1870, e anche prima nel Canada francese.

Ma anche se il nero quadro fatto dal Blociszewski corrispondesse alla realtà noi non saremmo disposti ad accettare le conseguenze a cui giunge. Infatti ogni questione sorgente fra Stato e minoranza, essendo risolta da una autorità superiore qual è il Consiglio della Società delle Nazioni, anzi assai spesso una tale vertenza essendo sottoposta all'equo giudizio della Corte Suprema di Giustizia internazionale, non vengono a crearsi quei solchi profondissimi ed incolmabili di odî che nascono dai problemi rimasti troppo tempo insoluti o aventi avuto soluzioni troppo ingiuste. Poiché, anche se le continue discussioni fra Stato e minoranza, prospettate dallo scrittore, avessero luogo, esse darebbero pur sempre minor esca all'odio di razza, che la persecuzione e la sopraffazione violenta dell'una sull'altra.

Un'altra critica che è stata fatta alla soluzione del problema delle minoranze ed è stata formulata dal Fauchille nel paragrafo già citato:

" Sarebbe meglio che la protezione riguardasse le minoranze a titolo di individui e non a titolo di collettività ". Ma neppure crediamo di accettare questa critica.

Se pure si riconoscessero agli individui dei diritti teorici all'uso della propria lingua, questi diritti si ridurrebbero al nulla in quanto l'individuo, preso a sé, non ha la forza di resistere all'opera di nazionalizzazione compiuta dallo Stato sovrano. È necessario che gli individui si uniscano, che formino delle collettività, per poter conservare la propria lingua ed i caratteri personali e per poterli trasmettere ai propri figli. Ridurre la minoranza ad una massa amorfa di individui, e poi proclamare il diritto di questi individui ad imparare ed usare la propria lingua sarebbe la più solenne beffa che si possa giocare in nome della giustizia.

Si dirà: - Si deve permettere agli individui appartenenti ad una data minoranza di associarsi per la difesa dei propri diritti, ma non si deve dare consistenza ad alcuna parvenza di organizzazione della minoranza su un dato territorio, perché ciò spingerebbe le minoranze ad azioni separatiste. -

Non si vuole dare insomma consistenza territoriale al problema delle minoranze. Ora noi non crediamo che sia possibile misconoscere che in [un] dato territorio gli allogeni formano la maggioranza ed anche la totalità della popolazione.

Fatta questa constatazione noi crediamo che allo Stato conviene maggiormente che l'organizzazione della minoranza avvenga legalmente ed apertamente, conformemente al diritto interno dello Stato e per mezzo degli organi della vita pubblica, comuni, province, che attraverso organizzazioni di carattere privato e semi-legale se non contrarie alla legge.

Si dice anche: - Potranno le disposizioni contenute nei trattati delle minoranze avere quella applicazione equa prevista dai trattati stessi? Non potrà la lettera delle convenzioni essere impotente davanti alla cattiva volontà delle parti? - Certo che se si suppone da parte dello Stato come da parte della minoranza la mancanza di quel minimo di moralità politica che è alla base di tutta la vita internazionale e anche nazionale, le disposizioni dei trattati che andiamo analizzando diventano lettera morta.

Dice il Ténékides: « La protection des minorités se présente [donc] comme une émanation et une application de la morale internationale. » (C.-G. Ténékides, op. cit., p. 74)

Ma manca realmente quel minimo di moralità politica? Non lo crediamo. Certo, la forza e la violenza troppo spesso influiscono sulle relazioni fra i popoli, come fra gli individui. Ma l'esistenza stessa di un diritto internazionale munito anche di sanzioni, la cui portata è sì relativa ma non nulla, prova che quel minimo di moralità necessaria all'esistenza di un diritto qualunque esiste anche nelle relazioni internazionali e in specie nelle relazioni fra Stato e minoranza.

Certo gli esempi portati dal Jean-Lucien Brun⁵³ fanno meditare; dice infatti lo scrittore francese: " Les lois agraires offrent un exemple typique de l'impuissance des textes. Correctes en la forme, puisqu'applicables à tous les citoyens elles sont combinées de manière à n'atteindre que les membres des minorités. En Estonie et Lettonie le résultat attendu de la socialisation fut l'expropriation pure et simple des barons baltes (il ne leur fut même pas accordé aucune indemnité).

Ailleurs (Tchéco-Slovaquie, Yougoslavie) le vol fut déguisé sous l'étiquette de colonies en faveur des anciens combattants. En Tchéco-Slovaquie, en Roumanie le but de la réforme agraire avoué presque officiellement était la dépossession de certains Allemands de Bohême et de Moravie et des Magnats Hongrois, seuls grands propriétaires en ces pays. "

Situazioni simili si ebbero anche in Alta Slesia riguardo ai proprietari tedeschi immigrati colà dopo il 1908 e in Lituania contro i nobili Polacchi proprietari di gran parte delle terre.

Ma non per questo noi disperiamo. Infatti negli esempi citati dal Lucien Brun a considerazioni di carattere etnico e alla lotta di razza si innestano considerazioni di carattere sociale e politico che non hanno nulla a che vedere con la questione delle minoranze. Non possiamo per ora dire se queste spartizioni di terre siano state un bene od un male dal punto di vista economico e politico, né ciò ci interessa in questo momento.

Possiamo però constatare che gli Stati che hanno operato le spartizioni di terre sono stati spinti a ciò più dalla pressione popolare, la quale agiva sotto la spinta di sentimenti utilitaristici, che dal proprio odio contro la minoranza.

Del resto, superato il primo periodo di sistemazione, in cui fatalmente nascono dei contrasti fra le parti, gli odî vanno assopendosi lentamente.

Inoltre bisogna osservare che il Consiglio della S.d.N. a cui hanno reclamato i Tedeschi della Alta Slesia, ha obbligato la Polonia a recedere dal suo atteggiamento, che i Polacchi di Lituania sono stati in parte reintegrati nei loro diritti, che gli Ungheresi di Rumenia hanno portato la questione davanti al Consiglio della S.d.N. e che essa non è ancora risolta né pro né contro di essi. Come si vede, se pure in mezzo a difficoltà, si fa strada il principio della moralità a cui noi ci appellavamo poc'anzi.

Si fa infine un'ultima obiezione: - Potranno le eventuali sanzioni della Società delle Nazioni agire contro lo Stato che ha infrante le regole dei trattati delle Minoranze? -

A questa obiezione non rispondiamo in modo diretto in quanto essa implica la critica a tutto il funzionamento della Società delle Nazioni.

Diciamo solamente che dal momento che esiste la Società delle Nazioni, che la maggioranza degli Stati esistenti aderiscono ad essa, che quindi teoricamente le sanzioni da essa

⁵³ Jean-Lucien Brun, *Le problème des minorités devant le Droit International*, Paris, Éd. Spes, 1923 (nda).

determinate devono essere applicate dagli Stati che ne fanno parte, è puerile credere che uno Stato minore, come quelli che hanno firmato i trattati delle minoranze, possa isolarsi dalla vita europea e sfuggire così alle sanzioni della S.d.N.

Il Giraud in un articolo pubblicato sulla *Revue générale de Droit International public*⁵⁴, dopo aver accennato ad alcune critiche al problema delle minoranze, di cui noi abbiamo già parlato, contrappone alla soluzione data dai trattati delle minoranze un'altra serie di disposizioni che, egli dice, sarebbero i "remèdes" al male dell'esistenza di queste minoranze.

Primo fra questi rimedi è secondo l'autore l'"opzione".

Consiste essenzialmente l'opzione nel diritto che compete agli abitanti di un dato territorio che passa dalla sovranità di uno Stato a quella di un altro, di conservare l'antica nazionalità, allontanandosi dal proprio paese e trasferendosi sul territorio dello Stato di cui vogliono conservare la nazionalità, ciò naturalmente entro un dato periodo di tempo. Il diritto di opzione è già stato adottato in moltissimi trattati che avevano come conseguenza questo trapasso di un territorio dalla sovranità di uno Stato a quella di un altro.

Già il trattato di Torino del 24 marzo 1860 fra il Piemonte e la Francia, per cui Nizza e la Savoia erano cedute alla Francia accolse questo principio; come conseguenza di questo trattato alcune famiglie fedelissime alla Casa Savoia lasciarono la loro regione ed emigrarono in Italia.

Vi fu poi il trattato di Francoforte fra la Francia e l'Impero germanico che all'art. 2 determinò che: " Les sujets français originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendent conserver la nationalité française jouiront, jusqu'au 1er octobre 1872 et moyennant une déclaration préalable faite à l'autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s'y fixer (...) Ils seront libres de conserver leurs immeubles sur le territoire réuni à l'Allemagne... "⁵⁵.

Diritti riguardanti l'opzione sono contenuti nei trattati di St-Germain, Trianon, Sèvres riguardo ai nuovi Stati che andavano costituendosi.

Il trattato di Rapallo fra l'Italia e la Jugoslavia adotta una specie di opzione particolare. Secondo l'art. 8, n. 2, di questo trattato gli Italiani " avranno il diritto di optare per la cittadinanza italiana entro un anno dall'entrata in vigore del presente trattato ", ma saranno " esenti dall'obbligo di trasferire il proprio domicilio fuori del territorio del Regno Serbo-Croato-Sloveno. Essi conserveranno il libero uso della propria lingua e il libero esercizio della propria religione con tutte le facoltà inerenti a questa libertà. "

Con questa disposizione gli Italiani di Dalmazia acquistano la nostra nazionalità pur rimanendo nella zona abbandonata alla Jugoslavia.

Una specie di diritto di opzione allargata e sviluppata, è, come abbiamo detto, l'emigrazione reciproca delle minoranze, contemplata nella convenzione fra Grecia e Bulgaria il 27 novembre 1919.

Il Giraud enumera i vantaggi dell'opzione. Essa è conforme agli interessi dello Stato cedente, in quanto questo viene ad essere compensato della perdita di una intera regione con la conservazione degli elementi più fedeli e generalmente migliori. Esso è favorevole agli interessi dello Stato sotto la cui alta sovranità viene a trovarsi il territorio, perché gli elementi

⁵⁴ [Émile] Giraud, *Le Droit des Nationalités, sa valeur, son application*, "Revue générale de Droit International public", num. gennaio-marzo 1924, [pp. 17-71] (nda).

⁵⁵ Émile Giraud, op. cit., p. 53, note nr. 1.

più accesi e più fattivi favorevoli allo Stato cedente, e che sarebbero i nuclei di una eventuale resistenza, se ne vanno altrove lasciando il campo libero alla sua azione di assorbimento.

Esso è favorevole alle popolazioni stesse dei territori in questione poiché lascia ad esse la facoltà di rinunciare alla propria dimora pur di conservare la propria nazionalità.

Ma, e lo conferma lo stesso Giraud, l'opzione non risolve il problema delle minoranza etniche. È semplicemente un palliativo che attenua l'asprezza dei contrasti, impedisce o piuttosto ritarda la formazione di irredentismi pericolosi e dolorosi.

Altro rimedio suggerito dal Giraud è ciò che egli chiama il " regroupement territorial " : " On commence par diviser les territoires où la population est mélangée en attribuant à chaque État une partie proportionnée à l'importance des éléments nationaux qu'il peut revendiquer. Ceci fait, on rassemble de chaque côté des nouvelles frontières les gens de même nationalité. Peut-être pourrait-on amener les populations à émigrer en leur accordant simplement des avantages et des facilités. Mais il est douteux que cette politique suffise à obtenir le résultat désiré. Il faut donc, si les exhortations, les appels, la promesse d'une aide matérielle ne réussissent pas à provoquer de part et d'autre de la frontière un large mouvement d'émigration, recourir à la contrainte. On obligera les populations à quitter dans un certain délai un territoire devenu définitivement étranger où leur maintien constituerait une menace pour la paix et l'ordre international. "⁵⁶

Il principio del raggruppamento territoriale quale è prospettato dal Giraud non è stato applicato nella sua interezza.

Si è avuto una specie di " regroupement territorial " nell'Alta Slesia, ma senza scambio delle popolazioni. Si è avuto invece scambio di popolazioni nell'accordo greco-turco, ma senza raggruppamento territoriale.

Riguardo al problema dell'Alta Slesia molto si è parlato e discusso, poiché grandi interessi economici erano coinvolti con esso e poiché i due contendenti, la Germania e la Polonia, sono figure di primo piano nella vita politica Europea. Ma i risultati dimostrano tutte le difficoltà inerenti alla spartizione di un territorio con i concetti di " regroupement territorial " preconizzati dal Giraud. Infatti se pure il risultato diede 706.820 voci a favore della Germania e 469.414 a favore della Polonia, non si poté addivenire ad una spartizione del territorio relativo in modo proporzionale. Infatti mentre nelle regioni agricole del Nord e dell'Ovest la maggioranza dei comuni si era dichiarata per la Germania, nel Sud con popolazione di minatori e di contadini i suffragi si erano diretti alla Polonia. Ma nel Centro e all'Est in una vasta regione con stabilimenti metallurgici e chimici e grandi miniere di carbone, zinco e ferro, mentre la maggioranza dei comuni era per la Polonia, le grandi città avevano dato delle cospicue maggioranze alla Germania.

Queste città poi erano circondate da comuni dove i suffragi polacchi avevano il sopravvento. È forse questo compenetrarsi inestricabile di due popoli che ha spinto il Giraud a caldeggiare la tesi dello scambio obbligatorio delle popolazioni come conseguenza del raggruppamento territoriale.

Giraud urta contro un altro ostacolo: nel tracciare i confini degli Stati non si è guardato unicamente alla nazionalità degli abitanti.

Se questa è stata la base delle discussioni che hanno servito alla costituzione dei nuovi Stati e all'ingrandimento di altri, altre considerazioni di altro carattere hanno pesato anch'esse sulle decisioni relative. Né si sarebbe potuto fare altrimenti. Vi sono delle condizioni economiche e

⁵⁶ Émile Giraud, op. cit., p. 55.

strategiche che non si possono negare, anche in nome del principio di Nazionalità, senza gravi conseguenze per l'equilibrio e la pace fra gli Stati.

Per questo non si può applicare il principio del raggruppamento territoriale nella sua integrità e si devono includere entro i confini di un dato Stato delle masse di individui di altra nazionalità. Si deve quindi ritornare, rispetto a queste popolazioni, alle regole generali della protezione delle minoranze oppure procedere ad uno scambio delle popolazioni che raramente è possibile ed è sempre condannabile per le ragioni che abbiamo già accennate in principio e che enumereremo fra breve.

Veniamo ora alla critica della convenzione greco-turca e del principio dello scambio delle popolazioni. Che questa soluzione ripugnasse alla coscienza di quasi tutti i plenipotenziari riuniti a Losanna lo provano le parole stesse di Lord Curzon che già abbiamo citate. Che dopo l'accordo esso sembrasse una enormità ancora più grave è provato dal medesimo Lord Curzon che confessava:

" C'est une solution extrêmement défectueuse dont l'univers portera le poids pendant un siècle. "⁵⁷

È il principio stesso dello scambio obbligatorio delle popolazioni che non si può accettare. Obbligare, in nome di ipotetici vantaggi derivanti alla collettività, parte di un popolo a lasciare regioni abitate da secoli e da millenni, costringere questa massa di individui a lasciare tutto, casa, poderi, industrie, commerci in cui da secoli si esplicava l'attività della loro razza, è un principio che sembrerebbe quasi inconcepibile in questi tempi. Dice il Bellet:

" ...l'échange des populations constitue au point de vue de l'histoire de l'humanité un recul tellement épouvantable que personne n'y pourrait souscrire (...) "⁵⁸ L'échange forcé constitue la plus grave atteinte à la liberté individuelle et au droit de propriété, et une régression regrettable dans l'évolution du droit des gens. "⁵⁹

Lo scambio delle popolazioni è prima di tutto un fatto profondamente impolitico. Questo spostamento improvviso di masse di individui violentemente malcontenti delle disposizioni che sono loro applicate, causa uno squilibrio notevolissimo nella vita sociale e politica dei due Stati che hanno proceduto allo scambio delle popolazioni. Ci vorranno lunghissimi anni prima di poter sistemare definitivamente questi individui. Intanto nuovi rivolgimenti si produrranno nelle relazioni fra i due Stati. E questi individui cacciati dalle loro case, tenderanno a ritornarvi in un modo o nell'altro; ridotti in condizioni economiche inferiori conserveranno un rancore ostinato e cupo contro lo Stato che li ha ridotti in queste condizioni, sparsi un po' dappertutto nel territorio della madrepatria tenderanno a riunirsi e ad organizzarsi per far valere i loro diritti.

Non saranno quindi dei coefficienti di pace, ma di odî nazionali che difficilmente potranno essere calmati.

Lo scambio delle popolazioni è inoltre profondamente antieconomico.

Si ricorda nella storia il male causato all'economia spagnola dalla cacciata dal territorio degli Ebrei, e l'arenamento delle industrie francesi che fu la conseguenza dell'editto di Nantes in Francia. Uguali conseguenze economiche hanno questi scambi di popolazioni. Ed è logico.

Gli individui delle diverse nazionalità, abitanti in regioni diverse hanno attitudini ed attività economiche diverse. Lanciati fuori della cerchia dei loro affari, allontanati dalle proprie

⁵⁷ C.-G. Ténékides, op. cit., p. 86.

⁵⁸ Dans la version définitive le texte a été effacé d'ici jusqu'à "difficilmente potranno essere calmati."

⁵⁹ C.-G. Ténékides, op. cit., p. 86.

industrie e dalle proprie culture, l'azione produttiva individuale si trova arenata ed annullata. Individui dotati di qualità spiccate per la propria arte e per il proprio mestiere diventano persone di una incapacità assoluta se obbligate a portare la loro attività altrove.

Inoltre dal punto di vista giuridico il principio è più condannabile ancora. Dice il Ténékides:

Si scuotono, con questo, le basi di tutti i principi giuridici che sembravano intangibili nell'organizzazione della vita moderna. Stabilito il principio che per un eventuale vantaggio allo Stato, si possono negare tutti i diritti subbietivi agli individui, vengono a mancare quelle garanzie alla vita e all'attività individuale che furono una delle prime cause dello sviluppo meraviglioso avuto dai popoli Europei in questo ultimo secolo.

Del resto lo scambio delle popolazioni non può mai raggiungere lo scopo di epurazione etnica e di pacificazione internazionale che si prefigge. Non può ottenere l'epurazione etnica desiderabile, in quanto nello scambio delle popolazioni si dovranno sempre fare delle eccezioni, e per mezzo di questi molti elementi appartenenti alla minoranza da scambiare potranno rimanere ed essere un nuovo fulcro di possibili resistenze ed una nuova origine di future discordie.

Tanto meno si può ottenere quella pacificazione internazionale in nome della quale si addivene allo scambio delle popolazioni.

Gli individui possono sopportare la distruzione della propria nazione, quando ciò non è accompagnato dalla loro rovina personale. Dimenticano facilmente i rancori di razza, quando questi non sono alimentati da ragioni economiche, ma non possono dimenticare e perdonare chi li ha ridotti in condizioni economiche inferiori a quelle di cui godevano in precedenza.

Ora gli scambi delle popolazioni vengono sempre a ledere gli interessi individuali degli scambiati. Pochissimi sono coloro che riescono a trarne qualche vantaggio. Ora sono questi danni economici che alimentano quegli odî tremendi di razze che difficilmente si possono sopire.

I risultati dello scambio delle popolazioni greco-turche prova del resto ampiamente le nostre asserzioni.

Lo scambio non fu completo e non raggiunse quindi il suo scopo di epurazione etnica, in quanto si è lasciato un fortissimo nucleo di Greci a Costantinopoli e un gruppo rilevante di Turchi nella Tracia occidentale.

Tanto meno esso ha ottenuto la pacificazione degli animi.

La situazione degli immigrati greci non è delle più rosee. Così la descrive il Pallis :

" En vertu des lois agraires en vigueur en Grèce sur l'expropriation forcée des grandes propriétés rurales, les terres des Musulmans ont été expropriées et affectées à l'installation des agriculteurs, non propriétaires, indigènes ou anciens réfugiés. En dépit de la convention de Lausanne, le gouvernement se trouve dans l'impossibilité de méconnaître en l'occurrence les droits acquis. Bref, les non-propriétaires ou petits propriétaires trouveront vite leur compte. Il n'en est pas de même des moyens et grands propriétaires qui attendront de longues années avant d'obtenir réparation. "⁶⁰

I medi e grandi proprietari, cioè la parte più capace ed influente degli immigrati, rimasti insoddisfatti delle loro condizioni economiche, saranno i primi a creare difficoltà al Governo greco e trascinandosi gli altri immigrati non mancheranno di alimentare in mezzo alla popolazione greca l'odio contro la Turchia.

⁶⁰ C.-G. Ténékides, op. cit., p. 87, note nr. 1.

D'altra parte gli immigrati turchi venuti dalla Grecia " ne sont guère contents de leur installation actuelle et comptent compenser leurs pertes avec les biens des Grecs de Constantinople. La presse s'en est mêlée et pour beaucoup de Turcs le départ en masse de Grecs a déjà pris l'aspect d'une idée fixe à tel point qu'il est devenu une question de politique intérieure. "

Sono questi i vantaggi di cui parlava Lord Curzon: " qui en dernière analyse résulteraient pour la Turquie et pour la Grèce du fait de l'homogénéité plus grande de la population et de la disparition de querelles anciennes et profondément enracinées ? "

E notiamo che, fin qui, non abbiamo parlato del lato che chiameremo umano del problema, delle sofferenze di cui parla il medesimo Lord Curzon. Citeremo soltanto la scena della partenza dei Greci di Costantinopoli descritta dal Ténékides: " Quelques milliers négligèrent de faire leurs préparatifs de départ ; c'est pourquoi des agents de police turcs se sont mis à parcourir la ville et à rassembler par groupes tous ces échangeables. De longues caravanes apeurées, comprenant des gens de toutes conditions, de riches commerçants, de pauvres hères ayant conservé leur costume de travail, de vieilles femmes en haillons et de jeunes filles en tenue élégante furent soumises du jour au lendemain à un embarquement forcé. "

Come si può sperare che tutti costoro possano dimenticare le violenze e le ingiustizie commesse a loro danno? Come si può avere l'illusione che costoro non pensino ad una vendetta o almeno ad una rivincita?

Alcune questioni interessanti il problema delle minoranze

Le minoranze etniche possono essere soggetti di Diritto Internazionale?

Abbiamo posto il quesito sotto questa forma e non sotto l'altra: " Sono le minoranze etniche soggetti di Diritto Internazionale? "

Ed è intuitivo. È infatti pacifico che allo stato attuale della loro organizzazione le minoranze non sono soggetto di diritto internazionale, poiché manca ad esse qualunque requisito necessario perché un ente sia soggetto di D.I.

Ricordiamo le due teorie che si contendono il campo: la teoria positivista e la teoria giusnaturalistica. L'una che riconosce come soggetti di diritto internazionale unicamente gli Stati, l'altra che riconosce anche ad altri enti questa capacità.

Seguendo la prima teoria noi verremmo a negare in modo reciso alle minoranze, non solo la capacità attuale di essere soggetti di D.I., ma negheremmo anche in modo non meno reciso la futura possibilità di esserlo, alle medesime. La questione sarebbe presto troncata. Dal momento che le minoranze non potranno mai acquistare il carattere di uno Stato sovrano, dal momento che solo gli Stati sono capaci nel Diritto Internazionale, il quesito che ci siamo posti sarebbe presto risolto.

Seguendo la teoria giusnaturalistica e in particolar modo la concezione del Mancini che riconosce alle stesse nazionalità la capacità di essere soggetto di diritto internazionale, noi verremmo a riconoscere a parti di nazioni od a nazioni intere soggette ad altro Stato e divenute quindi minoranze etniche in questo Stato, quella medesima capacità.

Seguendo questa teoria noi verremmo a riconoscere la capacità di Diritto Internazionale alle minoranze quali sono organizzate attualmente per il fatto stesso che esistono. Non

ammettiamo però né l'una né l'altra teoria citate, poiché ambedue partono da concetti aprioristici che non hanno consistenza nella realtà e che spesse volte vengono ad urtare contro di essa. Ed accettiamo il concetto dell'Ottolenghi.

Ci poniamo anche noi il quesito, come l'illustre Maestro:

" Vi è una norma di D.I. che si rivolga direttamente alle minoranze, che le consideri come destinatarie di diritti e doveri internazionali? "

Se esiste una norma simile evidentemente dovremo riconoscere alle minoranze la capacità di D.I.; se non esiste dovremo negarla. Ora analizzando i trattati e le convenzioni riguardanti le minoranze non troviamo alcun accenno ad un rapporto diretto fra minoranza e ordine internazionale, fra minoranza e Società delle Nazioni.

In tutti i trattati gli obblighi sono assunti dallo Stato, verso le Potenze Alleate ed Associate e verso la Società delle Nazioni, i rapporti si hanno unicamente fra lo Stato e il Consiglio della Società.

La forma con cui sono assunte queste obbligazioni è sempre uguale: il governo, polacco, cecoslovacco, ecc., ecc., si obbliga: il Governo... permette.

In nessun trattato si accenna alle minoranze come ad enti aventi diritti e doveri⁶¹, indipendentemente dallo Stato cui esse sono soggette.

Da ciò risulta chiaro che le minoranze etniche non sono, attualmente, soggette di Diritto Internazionale.

Dopo aver stabilito questo in modo incontrovertibile, possiamo, guidati dal medesimo principio, porci l'altro quesito e cioè se potrebbero essere le minoranze soggetto di Diritto Internazionale. A ciò possiamo rispondere ponendoci la domanda relativa: " potrà esserci, domani, una norma di diritto internazionale che si rivolga alle minoranze direttamente e non attraverso lo Stato cui esse appartengono? "

A questa domanda possiamo rispondere affermativamente.

Infatti vi sono altri enti, nella vita internazionale, che sono già attualmente soggetti di diritto internazionale, perché esistono norme che li riguardano direttamente e perché essi possono far valere la loro volontà nella vita internazionale in modo diretto. Lo stesso individuo, secondo alcuni, può essere soggetto di D.I., ciò potrebbe avvenire domani anche riguardo alle minoranze etniche.

E quali sarebbero quelle norme che verrebbero a dare alle minoranze questa capacità?

Non si può prevedere l'avvenire, né conoscere a priori le innovazioni che verranno ad aversi nel diritto internazionale dall'esistenza di quell'ente particolarissimo che è la Società delle Nazioni.

Come è bastata una disposizione del patto della Società delle Nazioni per dare incontrovertibilmente la capacità di soggetti di D.I. alle colonie a governo libero, così basterà una disposizione della Società delle Nazioni, debitamente approvata secondo il suo Statuto, per riconoscere alle minoranze il diritto di entrare direttamente nell'ambito della vita internazionale e diventare così soggetto di D.I.

⁶¹ Dans l'ébauche manuscrite on lit en plus : [sia] *verso altri Stati che verso il proprio Stato. In nessun trattato si parla di diritti e doveri...*

Basterebbe, per esempio, che la Società delle Nazioni stabilisse la possibilità che un reclamo, fatto secondo dati requisiti, presentato direttamente dalla minoranza, potesse mettere in moto la procedura relativa avanti il Consiglio.

In questo caso, la minoranza agirebbe direttamente e in nome proprio, non dipendendo questa sua capacità di agire da nessuno. Diventerebbe per il fatto stesso soggetto di Diritto Internazionale allo stesso modo che sono soggetti i sindacati operai e padronali.

Minoranze etniche o semplicemente minoranze?

Il quesito che ci poniamo [è basilare] a tutta questa breve dissertazione. Perché abbiamo parlato di minoranze etniche e non in generale di tutte le minoranze di qualsiasi specie e in special modo delle minoranze religiose?

Per due ragioni che crediamo fondamentali:

1° - perché il parlare di tutte le minoranze e specialmente di quelle religiose ci avrebbe portati troppo lontano;

2° - perché in questo ultimo periodo post-bellico, le considerazioni etniche hanno prevalso sui concetti religiosi nella determinazione delle norme regolanti la protezione delle minoranze.

Il problema della protezione delle minoranze religiose ebbe importanza eccezionale in quel periodo che seguì alle lotte pro o contro la riforma protestante e nelle regioni abitate da Cristiani in cui la Turchia venne ad estendere il suo dominio. Ma venute meno le lotte religiose, in seguito al fatto che la libertà di coscienza fu accolta ovunque e da tutti, distrutto l'Impero ottomano e costituitesi a Stati liberi ed indipendenti le popolazioni cristiane che ad esso erano assoggettate, la protezione delle minoranze religiose non ha più bisogno di sanzioni di carattere internazionale.

La Costituzione stessa degli Stati e la mentalità di libertà religiosa che l'ha ispirata o che l'ispira è una sicura garanzia per le minoranze religiose. Il fatto invece dell'accentuarsi ovunque della mentalità nazionalista ha resa necessaria una protezione speciale delle minoranze etniche al di sopra delle norme costituzionali dei diversi Stati. Quel medesimo spirito di intolleranza etnica, che troppo spesso regna nei diversi Stati, rende pure estranee quelle sue medesime disposizioni di carattere costituzionale interno che riguardano eventualmente il rispetto delle minoranze.

È vero che in generale nel testo dei trattati si tratta di minoranze oltre che di " lingua e razza, anche di religione ".

Ma dal complesso generale delle disposizioni relative si desume chiaramente che la massima preoccupazione di coloro che redassero e approvarono i trattati che abbiamo studiati è la protezione delle minoranze di lingua o razza [e] che queste sono messe sullo stesso piano.

Infatti, mentre si parla con frequenza di " ressortissants polonais, allemands ", ecc., mentre si parla nei trattati di " allégeance politique "⁶² degli individui, le questioni religiose sono completamente dimenticate.

È del resto logico, perché molte minoranze etniche, protette dai trattati del 1919, hanno uguale fede religiosa della maggioranza della popolazione dello Stato.

⁶² Dans la version définitive la phrase incise "nei trattati di 'allégeance politique'" a été effacée.

E che i trattati riguardino essenzialmente le minoranze etniche è provato da un parere pronunciato dalla Corte Permanente di Giustizia internazionale, relativo alla vertenza tedesco-polacca riguardante i coloni tedeschi emigrati in Polonia. Dice infatti questo parere:

" La première question qui se pose est celle de savoir ce qu'il faut entendre par une minorité (et en l'espèce par une minorité allemande) au sens du traité polonais des minorités. Pour répondre à cette question il convient de rappeler dans quelles conditions le traité des minorités fut conclu et quels sont les rapports entre ce traité et le traité de paix signé le même jour. "

Dopo aver ricordato le clausole del trattato di Pace che riconobbe l'esistenza della repubblica polacca, ed avere osservato che sono protette dal trattato del 28 agosto 1919 *tutte* le minoranze abitanti sul territorio della Polonia continua: " par l'art. 2 du traité des minorités le gouvernement polonais s'engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie, de leur liberté sans distinction de naissance, de *nationalité*, de langage, de race ou de religion. "

Ora è la Corte Permanente stessa che ha sottolineato la parola *nationalité*, per metterne in rilievo la importanza.

" D'ailleurs - continua il Parere - les traités dits des minorités en général et notamment le traité Polonais ont été conclus avec des États nouveaux ou qui, à la suite de la guerre, ont vu leur territoire considérablement agrandi et dont en conséquence la population n'est pas nettement fixée au point de vue de l'allégeance politique. "

Più che la diversità di religione, è la diversa nazionalità e il sentimento patrio diverso o almeno impreciso di parte della popolazione che ha indotto le potenze Alleate ed Associate a costringere i nuovi Stati a firmare i trattati delle minoranze.

Il problema delle minoranze subisce, se lo guardiamo nel succedersi degli anni, una evoluzione completa. Da problema religioso avente questa unica caratteristica, poco a poco si trasforma in problema etnico.

Dai trattati di Osnabrück del 1648, di Karlowitz del 1699, da quello di Kutciuk-Kainardji del 1774, di carattere essenzialmente religioso, attraverso a quelli di Parigi del 1856, di Berlino del 1878 e 1885 che considerano il problema delle minoranze ancora dal lato religioso, ma con qualche riflesso etnico, fino ai trattati del 1919 e alla Convenzione di Losanna del 1923 in cui il problema delle minoranze è considerato essenzialmente come problema etnico, con qualche legame con quello religioso, abbiamo una continua evoluzione.

Seguendo la linea di questa evoluzione possiamo prevedere come il problema delle minoranze, che non ha ancora avuto nei trattati del 1919 la sua soluzione definitiva, perderà completamente quel che gli rimane di attinente alla questione religiosa per accentuare il suo carattere etnico.

È perché il problema delle minoranze ha in parte acquistato questo carattere con gli ultimi trattati, è perché con molta probabilità rimarrà domani unicamente con questo, che abbiamo voluto studiare il problema delle minoranze etniche, lasciando in secondo piano quello delle minoranze religiose.

Conclusione

Abbiamo studiato le soluzioni date al problema delle minoranze ⁶³etniche, le abbiamo analizzate, abbiamo cercato di scoprire ciò che vi è in esse di illogico e di caduco, e ciò che vi è di vitale e di giusto. Dobbiamo ora cercare di studiare "de iure condendo" quali sarebbero le soluzioni che, secondo noi, risolverebbero la gravissima questione.

Il nostro piccolo studio rimarrebbe monco ed acefalo se mancasse ad esso la parte costruttiva, quella che dà vita e coronamento al tutto.

E prima di tutto guardiamo come è stato quasi ovunque risolto il problema delle minoranze religiose. Da questo potremo dedurre per analogia la soluzione del problema delle minoranze etniche.

Se guardiamo alla questione religiosa vediamo come la tolleranza in materia di fede venendo a dominare ovunque ed informare di sé la legislazione ha risolto "ipso facto" il problema delle minoranze di religione, ha tolto ad esso il suo presupposto basilare per cui si credeva non potessero vivere in un medesimo Stato popolazioni di fede diversa. Ispirando la legislazione e tutta l'attività statale a principi di equità e rispetto verso tutte le fedi degli individui appartenenti allo Stato, l'asprezza dei contrasti religiosi si è attutita, l'orgoglio della propria fede non ha più accompagnato l'odio per quella altrui. Il cattolico non ha più maledetto il protestante, questi ha rispettato il cattolico, l'ebreo è stato rispettato di nuovo e le religioni pagane non sono più state disprezzate dai cristiani.

Questo processo psicologico dopo aver guarito l'Europa e l'America dagli odî religiosi, sta ora evolvendo la mentalità dei popoli degli altri continenti, sì che poco a poco verranno a cessare gli odî e le guerre sante dettate da principi religiosi.

È necessario che riguardo al problema delle minoranze etniche avvenga un processo simile. Superata la concezione nazionalistica dello Stato per cui questo non sia più considerato il rappresentante ed il custode di una data nazionalità, preparate le menti ed i cuori a concetti di rispetto reciproco fra gli individui delle diverse nazionalità, il problema della minoranza etnica si risolverà, come naturale conseguenza del rilassamento della tensione dei rapporti fra le diverse unità nazionali.

Poiché il problema delle minoranze etniche è essenzialmente morale e psicologico, abituata la maggioranza di uno Stato a rispettarne la minoranza, costrette ambedue dalla vita comune a conoscersi vicendevolmente e a riconoscere i propri reciproci diritti e doveri, verrà a formarsi quella unione spirituale fra i diversi membri etnici dello Stato che è la più sicura base per il suo sviluppo a venire. Scriveva il Caro sulla "Revue des Deux-Mondes" a proposito dell'Alsazia: " Ce qui fait la nation (...) ce n'est pas la langue, ce n'est pas la race, ce n'est pas la religion. On peut conserver pieusement tous ces traits d'origine, malgré leur diversité, sans ôter rien à la Patrie elle-même ; ce qui la caractérise, c'est un grand et impérissable amour. C'est l'unité acceptée, voulue, consacrée par des souffrances communes et des dévouements réciproques, cimentée par le sang et les larmes de plusieurs générations. La Patrie est là et non pas ailleurs. C'est ainsi que se fonde avec le temps l'intime solidarité des familles placées sur le même territoire. C'est ainsi que se réalise, par un sentiment que rien ne peut abattre, *cette âme collective* formée par toutes les âmes d'un pays et qui, plus heureuses que le territoire lui-même, échappe aux prises de la force et défie la conquête. "⁶⁴

In questa pagina lirica dello scrittore francese vediamo tracciato l'ideale a cui devono tendere coloro che cercano di risolvere il problema delle minoranze.

⁶³ Dans la version définitive le texte a été effacé d'ici jusqu'à "avvenga un processo simile."

⁶⁴ C.-G. Ténékides, op. cit., p. 73.

Ma per giungere fin qui, per giungere a questa fusione di animi fra maggioranza e minoranza etnica nella quale consiste la soluzione ed il superamento del problema, quali sono gli elementi che abbiamo attualmente nella organizzazione giuridica delle minoranze?

Scartiamo prima di tutto la soluzione greco-turca dello scambio delle popolazioni, con l'oppressione dei diritti individuali in nome di pretesi vantaggi collettivi, con l'inasprimento degli animi che ne è la conseguenza immediata.

Tanto meno approviamo la soluzione, se così si può chiamare, data dalla Turchia al problema Armeno.⁶⁵ Non si discute neppure tanto è inumana ed illogica.

E veniamo alle altre soluzioni.

Interessantissima invece fra tutte le soluzioni è quella data alla questione dei Ruteni di Cecoslovacchia. Noi crediamo che potrebbe anche essere estesa a tutte quelle minoranze che, come i Ruteni, sono raggruppate su un dato territorio e formano in questo, la massa della popolazione.

Questa larghissima autonomia, pur tenendo legata la minoranza allo Stato a cui per diverse ragioni è stata assegnata, impedirebbe il contrasto delle razze. La minoranza essendo già indipendente per ciò che riguarda i problemi linguistici, etnici, che sono quelli più difficili [...]⁶⁶.

⁶⁵ Dans la version définitive les phrases de ce point jusqu'à la conclusion du mémoire ont été effacées et remplacées par les suivantes :

" Del resto la condanna è generale, tanto essa è iniqua.

Accettiamo invece la soluzione data dai trattati delle minoranze e specialmente i principi che l'hanno dettata. Le ragioni che ci inducono a far ciò sono chiare dopo quanto abbiamo detto fin qui. Abbiamo però accolta in buona parte la critica del Fauchille, ma come ognuno può vedere questa non riguarda i principi della protezione delle minoranze, riguarda unicamente la non applicazione integrale di questi principi.

Così approviamo il regime dato al territorio dei Ruteni. Anzi saremmo favorevoli ad estendere un simile regime a tutte quelle minoranze che, come i Ruteni, formano agglomerazioni facilmente individuabili e costituiscono in un dato territorio la maggioranza della popolazione.

Come conclusione a questo piccolo studio non possiamo esimerci dal citare una bellissima pagina del Luzzatti che riassume le due concezioni opposte e tratta la via da seguire:

" Vi sono due modi di curare, di difendere i principi di nazionalità: uno rispetta le genti, le religioni delle minoranze sparse fra la stirpe principale; l'altro metodo, se così può dirsi, le disgrega, le tratta abbiettamente. Per tal guisa quel principio da liberatore diventa tirannico, diviene la degenerazione malvagia di una cosa essenzialmente buona: si profana da sé.

Chi è responsabile di siffatto tralignamento non merita l'assoluzione né dei contemporanei, né della Storia...; a noi italiani pare inconcepibile che dal culto della nazionalità, che è come la religione della famiglia, per la quale si sospira, si lavora, si muore in letizia, dalla fonte degli eroismi e dei martiri e di tutte le sante virtù civili possa uscire il genio malefico della persecuzione, della oppressione delle minoranze. "

⁶⁶ Dans l'ébauche manuscrite cette phrase et la suite du texte, inachevé, ont été conçues ainsi : "...e alla cui soluzione è massimamente interessata, manca allo Stato l'occasione di esercitare quella politica di oppressione e di assorbimento etnico, tanto nociva e manca alla minoranza l'occasione di ribellarsi contro l'oppressione statale e di alimentare in sé i germi dell'irredentismo.

D'altra parte lo Stato non avendo da occuparsi di quelle questioni, che rimangono fuori della sua competenza, non può esercitare una politica di oppressione e assorbimento etnico tanto nociva alla pacificazione delle razze, a cui tenderebbe se fosse libero nella esplicazione della sua attività.

Si viene così a distruggere il male alla radice e a preparare il terreno per quella unione degli spiriti, per questa 'âme collective' di cui parla il Caro.

Si dirà: ' Ma questa soluzione impedisce qualunque assorbimento della minoranza, anche lento, da parte dello Stato. ' Non neghiamo che l'autonomia delle minoranze venga ad assicurare indefinitamente la conservazione delle loro particolarità etniche. Ma diciamo che per la saldezza dello Stato non è necessaria una fusione etnica assoluta fra tutti gli elementi che lo compongono, basta che esista quella fusione morale, quel sentimento della patria di cui abbiamo parlato.

Del resto qualunque forma di protezione delle minoranze tende precisamente a proteggere le medesime, e bisognerebbe negare il principio stesso della protezione, se si volesse favorire o almeno non intralciare l'azione di snazionalizzazione dello Stato. Ora è precisamente contro questa attività, che già si presumeva, all'atto dei trattati delle minoranze, che sono stati redatti i medesimi. Invece là dove le minoranze sono state mescolate alla maggioranza, in quei territori ove le diverse razze vivono intimamente unite... ".

Table des matières

Introduzione	1
I Trattati delle Minoranze.....	3
Il trattato di Losanna e gli scambi delle Popolazioni	12
Il problema degli Ebrei.....	20
Alcune questioni interessanti il problema delle minoranze	32
Conclusione.....	35